



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Le istituzioni ecclesiastiche nel Settecento in Italia tra potere spirituale e potere secolare

FABIO FRANCESCHI

1. *Le istituzioni ecclesiastiche in Italia nei primi decenni del XVIII secolo: uno sguardo d'insieme*

Agli albori del XVIII secolo, esaurita la spinta di rinnovamento post-tridentina, il quadro delle istituzioni ecclesiastiche in Italia appariva nel complesso “stabilizzato”, tanto nelle sue dinamiche interne (specie per ciò che atteneva ai rapporti fra le componenti tradizionali dell’organizzazione periferica della Chiesa, quella secolare e quella regolare), quanto nei confronti con l’esterno, ossia con le autorità secolari e la società civile nel suo insieme.

Le diverse Chiese locali, malgrado il consolidamento delle strutture istituzionali degli Stati e la progressiva secolarizzazione della società e delle stesse forme del potere religioso avviata dai governi sul finire del Seicento, risultavano ancora saldamente soggette al controllo di Roma, in linea con il modello di cristianità (ed il relativo sistema di organizzazione dei rapporti fra potere secolare e potere spirituale) scaturito dalla Controriforma cattolica.

Ciò consentiva alle molteplici entità esponenziali di origine e finalità ecclesiastica al loro interno operanti, diverse fra loro per caratteristiche e finalità specifiche, ma tutte accomunate dalla circostanza dell’incardinamento o comunque di un qualche collegamento con la struttura della *societas ecclesiastica*, di continuare a vivere in uno stato di sostanziale autonomia e indipendenza rispetto alle autorità civili, restando la disciplina concreta delle modalità della creazione, della esistenza e della estinzione delle medesime rimessa in via pressoché esclusiva al diritto canonico.

Le istituzioni ecclesiastiche continuavano poi a beneficiare di privilegi, esenzioni e immunità di vario genere, ad essere depositarie di una parte consistente della ricchezza immobiliare, specialmente fondiaria, a fungere da centri di raccolta e di smistamento di somme considerevoli di denaro che sotto forma di tasse e gravami entravano nelle loro casse, a provvedere in via

prevalente all'esercizio delle attività assistenziali ed educative¹.

All'interno dell'edificio istituzionale della Chiesa, ciononostante, cominciavano ad avvertirsi le prime avvisaglie di quella crisi – avente radici nella mancata o comunque incompleta realizzazione delle riforme tridentine, specie per la parte relativa al recupero e alla promozione delle istituzioni del clero secolare, al riconoscimento della centralità degli episcopati, alla creazione di un sistema efficiente per l'istruzione del clero – che si sarebbe poi manifestata con evidenza a muovere dai decenni centrali del secolo, con l'avvio dell'azione riformatrice in campo ecclesiastico dei governi della penisola.

E se l'organizzazione regolare, per effetto della crescita continua del numero dei professi e di quella, conseguente, delle strutture destinate ad ospitarli, conosceva ancora una fase di relativa espansione (l'ultima, prima delle soppressioni della seconda metà del secolo e di quelle, dagli esiti ancor più rovinosi, dell'epoca napoleonica), alquanto deficitaria risultava, invece, la

¹ Per un quadro d'insieme, sul piano storico e politico oltretutto su quello strettamente giuridico, circa la condizione della Chiesa e delle sue istituzioni in Italia tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, cfr. MARIO ROSA, *Le istituzioni ecclesiastiche italiane tra Sei e Settecento*, in ID., *Religione e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento*, Bari, De Donato, 1976, pp. 292-310; CLAUDIO DONATI, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, in *Storia d'Italia Einaudi, Annali IX: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986, pp. 721-742; FABIO FRANCESCHI, *Vicende e condizione delle istituzioni ecclesiastiche nell'età della Controriforma*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2005, I, pp. 276-306, spec. p. 301 ss. Per notizie specifiche circa le singole istituzioni ecclesiastiche si rinvia alla ricca trattatistica coeva e di poco successiva. Fra i tanti, cfr. NICOLAO GARCIA HISPANO, *Tractatus de beneficiis amplissimus et doctissimus, declarationibus cardinalium Sacri Congregationis Concilii Tridentini, Decisionibusque Sacri Roti Romani, tam manuscriptae, quam impressis, firmatus, ornatus, et ad singulas materias secundum hodiernam praxim accomodatus, hoc signo notatae*. Venetiis, apud Franciscum Pratum, 1618-1619; GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Theatrum Veritatis, et iustitiae, sive decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, et ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis et civilibus, in quibus in Urbe advocatus pro una partium scripsit, vel consultus respondit*, tt. XII-XV, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1706; ANAKLET REIFFENSTUEL, *Jus canonicum universum clara methodo iuxta titulos quinque librarum Decretalium in quaestiones distributum, solidisque responsionibus, et objectionum solutionibus dilucidatum*, libri I-V, Venetiis, apud Antonium Bortoli, ed. 1730-1733; ANDREA GIROLAMO ANDREUCCI, *Hierarchia ecclesiastica in varias suas partes distributa et canonicot theologice exposita*, 3 voll., Romae, typis, et sumptibus Generosi Salomoni, 1766; CARLO GAGLIARDI, *Institutionum iuris canonici communis et neapolitani*, Napoli, Typis Iosephi Raymundi, 1766; LOUIS THOMASSIN, *Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia, et beneficiarios, in tres partes distributa, variisque animadversionibus locupletata, ... accedit Tractatus beneficiarius Fr. Caesarii Mariae Sguanin pro indemniter salvandis juribus sanctae matris Ecclesiae quoad beneficia ecclesiastica* Edizione, Editio postrema, cum Parisiensi accuratissime collata, Venetiis, Typis Petri Savioni, 1773; FRANCESCO ANTONIO RECLUSIO, *Tractatus de re parochiali in duas partes divisus, appendice ad primam partem, et indice rerum, ac verborum notabilium, quae in tractatu, et in appendice continentur, locupletatus. Opus episcopis, eorumque vicariis, parochis, caeterisque animarum curatoribus, ac beneficiatis, nec non iudicibus, causarum patronis, aliisque in ecclesiastico foro versantibus apprime utile, ac necessarium*, Romae, ex typographia Joannis Generosi Salomoni, 1773; GIOVANNI DEVOTI, *Jus canonicum universum publicum et privatum*, Romae, apud Joannem Ferretium, 1837.

situazione delle strutture diocesane, che ad oltre un secolo dalla chiusura del Concilio stentavano ancora ad assumere, per forza loro propria, quel ruolo di centro della vita religiosa collettiva, di polo di aggregazione, che gli era stato assegnato dal Tridentino (sebbene, a tal riguardo, occorra segnalare differenze anche significative tra le varie aree geografiche e tra le articolazioni politiche della penisola, e specialmente tra Settentrione e Meridione)².

Non deve, perciò, sorprendere che gli sforzi dei pontefici e della Curia romana nei primi decenni del Settecento, e particolarmente durante il pontificato di Benedetto XIII, risultarono prevalentemente indirizzati al tentativo di dare (o restituire) agli episcopati un ruolo centrale nel governo delle Chiese locali, rilanciando l'azione e la funzione degli ordinari diocesani, favorendo la ripresa dell'attività sinodale, dando nuovo impulso all'organizzazione parrocchiale e, particolarmente, al sistema dei seminari³; sforzi accompagnati dalla costante riaffermazione dell'idea di una stretta simbiosi fra Curia romana e episcopati locali nel governo ecclesiastico, con i secondi subordinati non solo al pontefice, ma anche alle congregazioni cardinalizie, le quali videro nel periodo crescere il loro numero e il loro peso all'interno del governo della Chiesa.

2. *L'avvio di una politica riformista da parte dei principi della penisola e l'affermarsi del giurisdizionalismo di matrice confessionista quale sistema di rapporto tra gli Stati italiani e la Chiesa*

Rispetto al periodo della Controriforma e all'azione di revisione della propria organizzazione istituzionale e territoriale promossa dalla Chiesa in quegli

² La Chiesa meridionale, in specie, viveva ancora, agli inizi del XVIII secolo, in un sistema di tipo sostanzialmente feudale, sul quale forte si manteneva l'influenza della Santa Sede, e tale arretratezza non mancava di riflettersi sull'organizzazione ecclesiastica e sulle strutture in cui essa risultava articolata. Così, la maggior parte delle chiese e delle cappelle del Meridione risultavano di origine e fondazione laicale; l'organizzazione ecclesiastica si basava principalmente sulla presenza di chiese ricettizie, conventi e monasteri, confraternite e luoghi pii, mentre scarsi risultavano i seminari. In proposito, con ampie considerazioni, cfr. MARIO ROSA, *Le istituzioni ecclesiastiche italiane tra Sei e Settecento*, cit., p. 307; ANTONIO CESTARO, *Strutture ecclesiastiche del Mezzogiorno nell'età moderna*, in *Dagli Stati preunitari di antico regime all'unificazione*, a cura di N. Raponi, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 360.

³ Relativamente a tale ultima categoria di enti, occorre ricordare la costituzione *Credite nobis* di Benedetto XIII del 1725, istitutiva di un'apposita Congregazione dei seminari, e la lettera enciclica del 30 marzo 1726 dello stesso pontefice in cui si raccomandava l'erezione di tali istituti in ogni diocesi. Il testo dei documenti pontifici richiamati si può leggere in *Magnum Bullarium Romanum*, Augustae Taurinorum, 1871, t. XXII, pp. 174-179. Per approfondimenti, cfr. CLAUDIO DONATI, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina*, in *Clero e società nell'Italia moderna*, a cura di M. Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 361 ss.

anni, l'impegno profuso dai pontefici nei primi decenni del Settecento nel tentativo di rilanciare il ruolo dei vescovi e delle istituzioni diocesane dovette, peraltro, fare i conti con due elementi di significativa novità: il progressivo indebolimento del papato e della sua capacità di incidenza e di controllo sull'insieme delle strutture istituzionali e sociali dei vari Stati italiani da una parte, il coevo rafforzamento dello spirito civico e laicale dell'assolutismo monarchico, unitamente all'affermazione delle teoriche giurisdizionaliste, dall'altra.

Quest'ultime, in particolare, propugnando la necessità dell'autonomia degli Stati rispetto alle direttive emanate dalla Chiesa, consentirono ai principi secolari di svincolare gradualmente la loro autorità dall'azione e dall'ingerenza della autorità ecclesiastica, e di affermare e di far valere con crescente intensità e frequenza i propri diritti sovrani nei riguardi di essa; favorirono, inoltre, il riconoscimento ai principi medesimi – sulla base della dottrina dell'origine divina della sovranità, reputante gli Stati creazioni della volontà divina e i sovrani ministri di Dio, pastori dei popoli e protettori della Chiesa e della purezza della fede – di un'ampia partecipazione nell'amministrazione ecclesiastica e di un esteso controllo sopra di essa, ponendo le premesse per la riduzione della Chiesa, quale istituzione di fondamentale interesse pubblico vivente nello Stato, ad *instrumentum regni*⁴.

Nella penisola, tuttavia, tradizionalmente legata ai valori del cattolicesimo e devota alla Sede apostolica, il giurisdizionalismo non giunse ad assumere i toni rigidi e non di rado anticlericali (o, per meglio dire, antipapali) con cui altrove si manifestò in Europa, innestandosi sopra una concezione ancora ampiamente confessionale della società e dello Stato.

La Chiesa cattolica continuò, così, ad essere ovunque tenuta quale Chiesa ufficiale, favorita nei riguardi delle altre confessioni esistenti, potendo ancora fruire di privilegi e di prerogative di vario genere, sebbene in misura minore

⁴ Così, in specie, venne ritenuto compito dei sovrani cattolici garantire il rispetto della parola di Dio imponendo l'osservanza dei precetti divini, curare la diffusione e la conservazione della fede, il mantenimento della sua purezza, potendo (e anzi dovendo) correggere anche gli eventuali travimenti manifestatisi nei costumi e nella dottrina della Chiesa. Essendo, peraltro, tenuti a vigilare sulla Chiesa e ad esercitare su di essa un certo diritto di protezione, gli Stati e i loro governi si trovarono di fatto a poter esercitare la loro ingerenza su tutti quegli atti che, pur essendo diretti ad uno scopo spirituale, importavano però anche effetti civili. Per il fondamento delle teoriche giurisdizionaliste e dei poteri che le stesse accordavano agli Stati cfr., per tutti: ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, II ed. a cura di F. Margiotta Broglio, Napoli, Morano, 1972, spec. pp. 100-108; FRANCESCO RUFFINI, *Relazioni fra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, II ed. a cura di F. Margiotta Broglio, Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 290-292; GIACOMO MARTINA, *La Chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo. II: L'età dell'assolutismo*, III ed., Brescia, Morcelliana, 1978, pp. 14-41.

rispetto al passato (preminenze onorifiche, immunità, esoneri tributari e sussidi per i suoi ufficiali ed i suoi enti), e vedendo riconosciuta alle proprie autorità una parziale facoltà di ingerenza e di direzione sopra numerosi settori della vita pubblica (insegnamento, assistenza e beneficenza, controllo sulla stampa, ecc).

Al contempo, però, gli Stati, facendosi essi stessi propugnatori e difensori della fede e ritenendo di dover collaborare ai fini della Chiesa, si arrogarono e di fatto cominciarono ad esercitare forme di controllo più o meno ampie – talora ammesse in accordi di natura concordataria, talaltra imposte con atto unilaterale di volontà, come esercizio naturale e necessario della propria autorità – su molti aspetti della vita ecclesiale, di fatto rispondenti ai tradizionali *iura maiestatica circa sacra* di cui si componeva il giurisdizionalismo tradizionale.

Fu, quello della prima metà del XVIII secolo, un assetto complesso, in cui autorità religiosa e autorità civile si appoggiarono e si servirono vicendevolmente l'una dell'altra, ognuna ai propri fini, in un equilibrio precario ma funzionale tra i poteri di cui costituivano espressione. Assetto ancora fondato, malgrado lo stato di crescente soggezione della Chiesa nei riguardi delle realtà secolari della penisola, su quel concetto di *unione* tra società civile e società ecclesiastica che era stato elemento caratteristico del dualismo cristiano medievale, e non su quello di separazione tra le due società e tra i rispettivi poteri, solo eventualmente correlabili, il quale si sarebbe affermato soltanto più tardi, in epoca rivoluzionaria.

Tale stato di cose (e l'equilibrio che ne costituiva espressione) cominciò ad alterarsi soltanto attorno alla metà del secolo, allorché l'influenza del razionalismo filosofico e la diffusione in Europa di un generale movimento antipapale, contrario all'accentramento del potere nella Sede romana e favorevole alla formazione delle Chiese nazionali, fecero sentire i loro effetti anche nella penisola italica, favorendo l'avvio di una politica di rinnovamento delle strutture pubbliche e di modernizzazione della società nel suo complesso caratterizzata da una crescente centralizzazione del potere e dal contenimento di tutte le autonomie (ivi compresa quella tradizionalmente rappresentata dal clero e dalle strutture organizzative della Chiesa), nonché, e soprattutto, l'attuazione di una politica ecclesiastica di impronta più marcatamente giurisdizionalista e avversa alla Chiesa, tesa a ridurre in guisa consistente i privilegi e a sottoporre la sua organizzazione ad un più incisivo controllo da parte del potere secolare⁵.

⁵ Sul punto, cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Elementi di diritto ecclesiastico*, Firenze, Vallecchi, 1927,

Le idee giurisdizionaliste furono accolte, con l'attuazione di importanti riforme, soprattutto dai sovrani delle case d'Austria e di Borbone: Maria Teresa e Giuseppe II in Lombardia, Pietro Leopoldo in Toscana, Carlo III e Ferdinando IV a Napoli (auspici i ministri Tanucci e Caracciolo), l'infante don Filippo a Parma (sotto la guida del Du Tillot), i quali tutti, sebbene con accenti diversi, assunsero «posizioni apertamente antipapali, ostacolando ogni intervento pontificio nella vita delle Chiese locali, e favorendo anche nell'interno di queste Chiese lo sviluppo di tendenze autonomistiche rispetto alla Curia romana»⁶. Ma tutti gli Stati italiani, con la sola eccezione dello Stato pontificio⁷, adottarono una loro politica e una loro legislazione ecclesiastica più o meno apertamente giurisdizionaliste, secondo le rispettive esigenze e situazioni particolari, tali da determinare «un allentamento, in misura mai prima verificatosi, di quell'organica rete di legami e interdipendenze economiche, sociali, culturali, familiari, che nei secoli precedenti si era venuta consolidando in maniera durevole tra classi dominanti italiane e organizzazione ecclesiastica»⁸.

Per effetto delle riforme realizzate o semplicemente avviate o tentate, il secondo Settecento (e, più precisamente, il periodo compreso tra la metà e la fine degli anni Ottanta del secolo) fece così segnare una profonda modifica-

p. 212 ss. Vennero, in particolare, rivendicati e progressivamente avvocati al potere civile, in via esclusiva o prevalente, l'esercizio della giurisdizione (la giurisdizione ecclesiastica, nei limiti in cui si mantenne, non fu intesa come una compressione del potere statale, in quanto vertente su materie che lo Stato riteneva estranee al suo ambito, o che lo interessavano solo indirettamente), nonché una serie di compiti e funzioni in precedenza per lo più affidate ai privati e soprattutto alla Chiesa in campo assistenziale, sanitario ed educativo; si assistette, inoltre, ad una netta contrazione delle fonti del diritto non statale, in particolare del *ius canonicum* e delle consuetudini locali. Per un inquadramento generale del riformismo in materia ecclesiastica nei diversi Stati italiani della seconda metà del Settecento, cfr. FRANCO VENTURI, *Settecento riformatore*, II, *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti (1758-1774)*, Torino, Einaudi, 1976, p. 65 ss.; ETTORE PASSERIN D'ENTRÈVES, *Chiesa e cattolicesimo tra riformatori illuministi e Stati assoluti*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, XIV (1978), pp. 58-67; MARIO ROSA, *La Chiesa e gli Stati regionali nell'età dell'assolutismo*, in *Letteratura italiana. I. Il letterato e le istituzioni*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 257-389; Id., *Politica ecclesiastica e riformismo religioso in Italia alla fine dell'antico regime*, in *La Chiesa italiana e la Rivoluzione francese*, a cura di D. Menozzi, Bologna, EDB, 1990, pp. 17-45.

⁶ GUIDO ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno*, Torino, Giappichelli, 1967, pp. 423-424.

⁷ Anche nei territori pontifici, peraltro, le idee riformiste ebbero una qualche diffusione, per quanto con esiti, in concreto, assai modesti. Per approfondimenti, cfr. LUIGI DEL PANE, *Lo Stato Pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano, Giuffrè, 1959; FRANCO VENTURI, *Elementi e tentativi di riforme nello Stato Pontificio del Settecento*, in *Rivista Storica italiana*, LXXV, 1963, p. 778 ss.; FRANCO VALSECCHI, *Riformismo e antico regime nel secolo XVIII. Il riformismo borbonico a Napoli e a Parma. Lo Stato della Chiesa*, Roma, Edizioni Ricerche, 1967, p. 239 ss.

⁸ CLAUDIO DONATI, *Dalla «regolata devozione» al «giuseppinismo» nell'Italia del Settecento*, in *Cattolicesimo e lumi nel Settecento italiano*, a cura di M. Rosa, Roma, Herder, 1981, p. 95.

zione dei vecchi e consolidati equilibri politico-sociali e dei pregressi rapporti tra potere secolare e potere spirituale, nonché tra le strutture di cui gli stessi risultavano espressione. Crebbe, in particolare, l'ingerenza delle autorità civili nell'organizzazione e nell'attività delle Chiese locali, le quali tesero vieppiù ad essere considerate alla stregua di solide forze a sostegno degli Stati, legate e subordinate agli stessi; mutarono, più in generale, il ruolo e il significato della Chiesa nello Stato e nella società, nel contesto di una globale riconsiderazione dei confini tra sfera religiosa e sfera civile⁹.

Fu il tramonto, in pratica, dell'antico regime e, con esso, del sistema unionista di relazione fra potere temporale e potere spirituale, nonché tra gli ordinamenti delle rispettive società, che per secoli aveva caratterizzato la storia europea ed italiana in particolare; sistema inesorabilmente avviato – con il trionfo degli ideali rivoluzionari di fine secolo, l'affermazione delle teoriche del moderno Stato di diritto e la conseguente emancipazione dello stesso, del potere politico, dal legame con Dio (*l'Ipsum Esse subsistens* della tradizione medievale) e con la Chiesa – a cedere il passo al separatismo di stampo liberale che quasi ovunque, Italia compresa, avrebbe poi dominato il secolo XIX (pur con tutte le cautele necessarie nell'adozione di formule classificatorie nette, quale quella ventilata, riassuntive dei rapporti tra Stato e Chiesa in relazione a un dato periodo storico; ché queste – come noto – non sempre risultano atte o comunque bastevoli ad esprimere la complessità di tali rapporti e delle loro molteplici possibili sfumature).

3. *La svolta di metà secolo. Aumento dell'ingerenza delle autorità civili nell'organizzazione e nell'attività delle Chiese locali. Assunzione da parte delle stesse di autonome competenze normative in materia di istituzioni e patrimonio della Chiesa. Parziale inquadramento delle istituzioni ecclesiastiche in seno alle organizzazioni statuali*

La svolta giurisdizionalista impressa alla politica ecclesiastica dai sovrani della penisola e dai loro governi nella seconda metà del Settecento, per quanto maggiormente ci interessa, incise in maniera profonda sulla vita e sulla disciplina concreta delle realtà organizzative appartenenti o comunque

⁹ Sul punto cfr. GUIDO ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno*, cit., p. 185; DANIELE MENOZZI, *Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della cristianità medievale (1758-1848)*, in *Storia d'Italia Einaudi, Annali IX: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, cit., p. 770; MARIO ROSA, *Politica ecclesiastica e riformismo religioso in Italia alla fine dell'antico regime*, cit., p. 42.

collegate con la Chiesa cattolica, restringendo i confini giuridici e numerici della categoria e modificando le condizioni concrete di esistenza e di operatività di quelle conservate.

Le istituzioni ecclesiastiche – ramificazioni in sede locale della Chiesa universale, non di rado costituenti veri e propri centri di potere nel territorio soggetto alla propria giurisdizione spirituale (specie gli ordini e le congregazioni religiose) – divennero, infatti, l’obiettivo principale dell’azione riformatrice dei governi, il terreno ideale e prescelto per condurre, facendo valere la propria rinnovata posizione (e condizione) di forza, la lotta diretta al ridimensionamento della presenza e dell’influenza economica e politica della Sede apostolica all’interno della società civile.

Il potere di disciplinare le modalità dell’esistenza e dell’operatività di tali istituzioni, che per secoli era stato pacificamente riconosciuto dal diritto comune e dalle consuetudini locali all’autorità ecclesiastica, venne rivendicato e progressivamente assunto – in via accessoria o derogatoria rispetto alla regolamentazione canonica delle stesse, comunque sul presupposto che tra le finalità degli Stati rientrasse anche la regolamentazione dei rapporti esterni dei centri di imputazione di effetti giuridici diversi dalle persone fisiche, laicali o ecclesiastici che fossero – dai sovrani e dai governi locali, sempre più interessati al fattivo controllo della presenza delle realtà organizzative di matrice ecclesiastica nell’ambito dei territori sottoposti al proprio potere d’imperio, e sempre meno disposti a tollerare, per il tramite di esse, le imposizioni politiche e fiscali della Curia romana¹⁰.

¹⁰ Se fino alla metà del XVIII secolo la Sede apostolica era riuscita a difendere le prerogative in materia normativa acquisite nel corso dei secoli, negando alle autorità secolari la potestà di disciplinare con proprie norme tutto ciò che concerneva il suo essere e il suo operare nel mondo sociale (con particolare riguardo alla regolamentazione delle istituzioni ad essa appartenenti o comunque ad essa in qualche modo riconducibili), con la formazione dei governi assoluti, l’attenuarsi della soggezione degli Stati italiani nei riguardi della Chiesa e l’accentramento dei poteri nelle mani dei principi la legislazione divenne sempre più espressione del volere di re e governanti, e questi cominciarono a rivendicare con crescente frequenza, nella loro veste di fonti primarie del diritto, competenze normative autonome anche in campo ecclesiastico, con conseguente incremento delle materie per le quali, con la negazione alle stesse del carattere di *res ecclesiasticae*, non veniva più lasciato libero corso al diritto emanato dalla Chiesa. A mutare, in realtà, fu il modo stesso di intendere la Chiesa e il suo sistema di diritto. La secolarizzazione della società portò, infatti, ad intravedere, per la prima volta, la possibilità – ed anzi la necessità – di una scissione tra diritto positivo e diritto naturale, con rivendicazione di autonomia del primo nei confronti del secondo; in altri termini, di una emancipazione del diritto positivo dal diritto divino, con l’abbandono dell’interpretazione cattolica del *ius naturale* (*quod in lege et evangelio continetur*) e la graduale riduzione del diritto dello Stato e di quello della Chiesa «ad un concetto di diritto naturale, inteso non più come diritto divino, ma come un diritto della universale ragione umana», secondo i postulati della nascente scuola del diritto naturale (LUIGI DE LUCA, *Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico*, Padova, Cedam, 1946, p. 30). Con ciò non si arrivò, peraltro, alla negazione della giuridicità

Le norme dettate dai legislatori statuali, particolarmente in tema di autorizzazioni e di controlli, vennero così ad affiancarsi ed a sovrapporsi a quelle dettate in materia dalla Chiesa. Ne discese un intreccio di disposizioni, canoniche e civili, regolanti la medesima materia, che segnò la fine di quella riserva alla autorità ecclesiastica della facoltà esclusiva (o pressoché tale) di regolamentazione delle proprie istituzioni, che per tutta l'età intermedia e ancora sino ai decenni successivi alla chiusura del Concilio Tridentino aveva costituito prerogativa indiscussa e indiscutibile della condizione di esse; sostituita – quasi ovunque nella penisola, sebbene con fisionomia ed ampiezza variabili in ragione del diverso stato dei rapporti tra i governi e la Sede apostolica – da una forma di competenza bipartita ecclesiastico-civile, che crebbe e si perfezionò con l'aumento delle intromissioni statali in materia ecclesiastica, sino a divenire elemento primario di differenziazione tra la condizione antica e quella moderna delle istituzioni della Chiesa¹¹.

Sul piano pratico, in coerenza con l'obiettivo assolutistico di un crescente controllo statale su tutti gli aspetti della vita associata, l'assunzione di tale potere normativo si tradusse in una serie di interventi da parte delle autorità secolari sulla vita e sulla disciplina concreta delle istituzioni della Chiesa diretti a tutelare i diritti della potestà civile nei riguardi della ecclesiastica, ponendo fine alla condizione di privilegio della Chiesa e delle realtà organizzative ad essa

dell'ordinamento canonico. Come acutamente osservato, «le dottrine giurisdizionaliste più diffuse non scendevano a disamine profonde della natura giuridica della Chiesa e dei suoi rapporti con lo Stato, ma partendo dallo stato di diritto e di fatto preesistente cercavano di lentamente modificarlo (...) onde lo Stato potesse assumere una ampia ingerenza su tutte le manifestazioni della vita della Chiesa» (ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, cit., p. 91). Ancora si era lontani, evidentemente, dall'affermazione di quel principio della "statualità" del diritto, con conseguente negazione della giuridicità dell'impianto normativo della Chiesa, che sarebbe stata da più parti invocata in epoca risorgimentale (principio per la genesi del quale si rimanda a SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, I, Pisa, Mariotti, 1918, p. 97 ss.).

¹¹ Per effetto della rilevata assunzione da parte dei governi di autonome competenze normative in materia ecclesiastica, di istituti e di beni in special modo, nacque quello che sarà poi definito "diritto ecclesiastico civile o statale" (frequentemente indicato anche con l'espressione "Polizia ecclesiastica"), comprendente le norme dettate dal sovrano in virtù dei propri *iura sacra maiestatis* e la giurisprudenza civile in materia ecclesiastica; cadde, invece, in desuetudine l'accezione secolarmente radicata della espressione *iura ecclesiasticum*, indicante l'ordinamento della Chiesa, il complesso delle norme da essa emanate, sostituita da quella 'moderna' del termine, per l'appunto individuativa della parte dell'ordinamento statale diretta a disciplinare la materia ecclesiastica, non di rado in diretto ed immediato contrasto con il diritto della Chiesa e caratterizzantesi per la sua potenzialità limitativa della sfera di libertà della Chiesa stessa. Di tale "diritto ecclesiastico civile" la materia degli enti e del patrimonio della Chiesa costituirà, da allora e poi durante il periodo della dominazione francese, sino alla formazione e all'asestamento dello Stato unitario, una parte essenziale e praticamente preponderante. Sul punto, con una esauriente ricostruzione storica dei problemi accennati, cfr. LUIGI DE LUCA, *Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico*, cit., pp. 19-31.

collegate, ma anche, e soprattutto, ad inserire l'organizzazione ecclesiastica locale nel nuovo ordine politico-sociale e civile di tipo illuministico.

Sovrani e governi, in specie, non più appagandosi delle forme di incorporazione e di collaborazione, prevalentemente sul piano fiscale, già adottate nei primi decenni del secolo, individuaronò nella riforma e nella riorganizzazione dei vari organismi collegati con la Chiesa locale (e delle modalità della loro presenza nella società), nella graduale erosione dei loro privilegi economici, giuridici e fiscali, nella circoscrizione della loro operatività al campo spirituale ed a quello del patrimonio strettamente ecclesiastico, nella soppressione di alcune istituzioni e specialmente di alcuni ordini religiosi (o, più limitatamente, di loro case) il presupposto necessario e ineludibile per l'avvio di una politica di effettivo ammodernamento della società.

Tali interventi, in molti casi, ridisegnarono fisionomia e funzioni delle istituzioni della Chiesa, rimodulandole secondo criteri prettamente secolari. I termini stessi della tradizionale distinzione tra «istituzioni ecclesiastiche», come tali comprese nella giurisdizione della Chiesa e titolari di numerose immunità, specie in materia fiscale, e «istituzioni laicali o profani», soggette alla giurisdizione civile, vennero riformulati sulla base delle teoriche giurisdizionaliste, nonché, e soprattutto, della progressiva “laicizzazione” di alcuni settori della vita pubblica (assistenza, beneficenza, istruzione, ecc..) e della conseguente avocazione allo Stato della facoltà di disciplinare, in via esclusiva o prevalente, l'azione degli organismi in essi operanti¹².

La categoria delle «istituzioni ecclesiastiche», in specie, tese viepiù ad essere limitata a quelle sole strutture ritenute essenziali al governo della Chiesa e perciò in genere a tutte quelle con giurisdizione o cura d'anime, oppure a quelle sole in cui fosse possibile rinvenire con certezza una fondazione ecclesiastica; mentre tutte le restanti realtà organizzative sino ad allora ritenute, in linea con i dettami del Concilio tridentino, *lato sensu* ecclesiastiche (e, fra di esse, le opere e i luoghi pii in genere) furono reputate laicali.

In concreto, per effetto della dilatazione della categoria delle «istituzioni laicali», molte figure di istituti di origine e finalità ecclesiastica vennero forzatamente sottratte al controllo della Chiesa e sottoposte a quello delle autorità civili; soprattutto, divenne incerta, in relazione al periodo considerato, l'individuazione di un paradigma «oggettivo» di ecclesiasticità degli istituti (lo stabilire, cioè, se un dato istituto dovesse considerarsi, nella pratica e non solo

¹² Per tale distinzione, in relazione all'epoca considerata, cfr., per tutti, GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis*, cit., Liber IX, *De testamentis*, I, pp. 35-36, n. 5-7; Liber XII, *De beneficiis ecclesiasticis*, I, pp. 99-102, *summarium*.

sul piano teorico, ecclesiastico o laicale). La presenza di molti casi ibridi, di confine, caratterizzati dalla commistione di elementi di entrambe le tipologie di istituti (es. legati pii o *legata pia*, che si pretendeva fossero essi pure sotto la giurisdizione ecclesiastica, quantunque la questione fosse molto dibattuta e in alcuni luoghi fossero soggetti a norme diverse da quelle per i benefici; ma discorsi analoghi potrebbero farsi per fabbricerie, confraternite, cappellanie laicali, ecc.), finì infatti con il rendere spesso problematica l'attribuzione all'una piuttosto che all'altra delle categorie considerate; e la soluzione concretamente adottata caso per caso dipese, il più delle volte, da ragioni di opportunità politica, dallo stato dei rapporti tra autorità ecclesiastica e potere civile nel singolo regno piuttosto che da motivazioni prettamente giuridiche.

4. *I principali provvedimenti adottati negli Stati della penisola nel campo delle istituzioni e del patrimonio ecclesiastico*

Non sarebbe possibile in questa sede – né, invero, una siffatta elencazione risulterebbe funzionale all'economia della nostra indagine, volta ad illustrare linee generali di sviluppo della condizione degli organismi collegati con l'organizzazione della Chiesa nell'arco di tempo considerato piuttosto che la cronistoria dei singoli e diversi interventi secolari concernenti i medesimi – ricostruire l'ampia e diversificata pletora di provvedimenti legislativi adottati negli Stati della penisola nel corso del secolo XVIII in materia di corpi e di beni ecclesiastici.

Ci si limiterà, pertanto, ad una breve panoramica su di essi, esornativa di quelle che furono, pur nella varietà degli atteggiamenti e delle posizioni assunte dai vari governi, alcune linee generali dell'interventismo statale, rintracciabili nelle legislazioni della gran parte degli Stati italiani; tenendo conto della varietà di condizioni giuridiche esistente da Stato a Stato (altra essendo, invero, la situazione del Piemonte sabauda, tradizionalmente conservatore e filo-papale, rispetto a quella della Lombardia o della Toscana asburgiche, dove le tendenze giurisdizionaliste trovarono fertile terreno per la loro diffusione, del Regno di Napoli, dei territori sottoposti allo Stato pontificio, e così via) e finanche all'interno dello stesso territorio, ove esse cambiarono con il passare degli anni, secondo (e seguendo) l'alterno andamento dei rapporti con la Sede romana.

Si tratta di misure normative differenti per natura e motivazione, con incidenza variabile sulla condizione delle istituzioni della Chiesa nelle diverse aree geografiche e politiche della penisola, spesso tra di loro correlate e quindi non isolatamente considerabili (così, ad esempio, buona parte dei provvedimenti

soppressivi di istituzioni ecclesiastiche, di cui si dirà, trovarono fondamento nell'esigenza fortemente avvertita dai sovrani italiani dell'epoca di porre un freno al fenomeno della cosiddetta "manomorta ecclesiastica", ritenuta di ostacolo allo sviluppo dell'economia agricola dei singoli Stati; pur non esauendo, ovviamente, il novero degli interventi diretti ad incidere sul rilevato fenomeno); le quali, dunque, benché in gran parte omologhe nella sostanza, assunsero significati diversi in ragione del diverso orientamento ideologico che le ispirò e degli esiti politici in vista dei quali furono adottate¹³.

Fra di esse – pur nella consapevolezza della relatività propria di ogni opera di classificazione del dato giuridico e, dunque, della non tassatività e della non esaustività di qualsivoglia ripartizione proposta, al più provvista di valenza e funzione strumentali – è possibile distinguere, avendo riguardo alle finalità perseguite: 1) misure genericamente dirette a cancellare i privilegi e le immunità di cui godevano le istituzioni della Chiesa, specialmente attraverso la sottoposizione a tributo dei loro beni ed il ridimensionamento della cosiddetta manomorta ecclesiastica (controllo sugli acquisti, sulle alienazioni e sull'amministrazione patrimoniale, vigilanza in genere sulle attività delle stesse e su quella di tutte le persone di manomorta, ecc.): le quali in sé, con l'eccezione di quelle aventi natura soppressiva, non intaccarono direttamente la competenza della Chiesa sopra le proprie strutture organizzative, ma riguardarono piuttosto aspetti patrimoniali della condizione delle stesse; 2) misure dirette a riformare l'organizzazione e l'attività della Chiesa in sede locale, sottoponendo le istituzioni ecclesiastiche al controllo dell'autorità civile, al fine di dare ad esse un assetto nazionale quanto più indipendente dalla Curia romana: le quali, in alcuni casi, risultarono accompagnate dalla creazione di organi o uffici statuali con poteri di intervento e di controllo sopra gli stessi (le varie Giunte o Commissioni, cui si farà cenno oltre); 3) misure dirette a sottrarre alla competenza della Chiesa e delle sue istituzioni alcune materie (assistenza, beneficenza, istruzione), restringendo il campo di attività e, dunque, la capacità di incidenza delle stesse sulla vita civile, e sottoponendo al controllo statale tutti gli organismi impegnati nei settori considerati e precedentemente sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica.

Nell'ambito delle finalità accennate, avendo riguardo alla natura dei

¹³ In tal senso, si vedano le considerazioni – specifiche per il caso della Toscana leopoldina, ma estensibili alla gran parte delle altre articolazioni politiche della penisola – di CARLO FANTAPPIÈ, *Soppressione e ripristino dei monasteri benedettini in Toscana fra Sette e Ottocento*, in *Il monachesimo italiano dalle riforme illuministiche all'unità nazionale (1768-1870)*, Atti del 2° Convegno di studi storici sull'Italia benedettina, Abbazia di Rodengo (BS), 6-9 settembre 1989, a cura di F.G.B. Trolese, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 1992, p. 120.

provvedimenti adottati, è ulteriormente possibile discernere: 1) provvedimenti di natura strettamente fiscale, intesi a sottoporre a tributo i beni dei corpi ecclesiastici; 2) provvedimenti diretti a stabilire un controllo dello Stato sopra la creazione degli stessi, con facoltà di impedirla (necessità del riconoscimento legale); 3) provvedimenti miranti a impedire o comunque a sottoporre a controllo i loro acquisti, principalmente al fine di porre un argine all'eccessivo incremento della proprietà ecclesiastica; 4) infine, e sono i più importanti in relazione all'epoca considerata, provvedimenti soppressivi di istituzioni esistenti, spesso seguiti da incameramento totale o parziale dei loro beni, fra i quali bisogna distinguere quelli soppressivi di organismi reputati inutili o dannosi (per lo più appartenenti al clero regolare) da quelli soppressivi di organismi svolgenti attività divenute, o comunque ritenute, appannaggio dello Stato.

5. Provvedimenti soppressivi di istituzioni esistenti

È proprio da tale ultima categoria di provvedimenti che occorre prendere le mosse, attesa la sostanziale novità costituita dal ricorso ad essi nel panorama degli interventi secolari in materia di istituzioni e di patrimonio della Chiesa, nonché, e soprattutto, la peculiare incidenza dai medesimi destinata a svolgere nella evoluzione delle vicende, coeve e successive, delle strutture organizzative ecclesiastiche.

Sino ad allora, difatti, le leggi civili si erano per lo più limitate a porre un freno agli acquisti eccessivi di beni immobili da parte dei corpi ecclesiastici, tendenzialmente rispettando, però, la giuridica esistenza degli stessi (quella che, con termini moderni, chiameremmo la loro «personalità giuridica»): il potere di decretare l'estinzione degli organismi appartenenti all'organizzazione della Chiesa, e quello, correlato, di mutare la destinazione dei beni delle strutture soppresse, erano stati incontestatamente riconosciuti alla sola autorità ecclesiastica, sulla base delle norme del diritto canonico, senza ingerenze da parte degli ordinamenti statali.

A muovere dalla metà del secolo dei Lumi, di contro, le autorità civili – avvalendosi delle teoriche regaliste, attribuite al sovrano delle prerogative di “capo dello Stato” e di “vescovo esterno” – si arrogarono, in non pochi casi, il potere di decidere autonomamente, sulla base dei propri principi e dei propri mutevoli interessi, quali delle istituzioni della Chiesa conservare e quali non; in ciò sostituendosi alla Curia romana, e non di rado utilizzandone finanche le motivazioni disciplinari, *in primis* la mancanza di un numero sufficiente di soggetti per assicurare l'osservanza della vita comune.

Si ebbero così le prime soppressioni di istituzioni ecclesiastiche, per lo più appartenenti al clero regolare. Soppressioni motivate dalla volontà dei sovrani e dei loro governi di ridimensionare l'influenza che attraverso di esse, specie nel caso degli ordini e delle congregazioni religiose, la Santa Sede era in grado di esercitare sugli Stati e sulle loro popolazioni, ma anche, e soprattutto, da quella, fondamentale, di acquisire e rimettere in circolazione i relativi beni, nonché di ottenere una contrazione del flusso di denaro che, sotto forma di tributi e contribuzioni varie, usciva dai confini degli Stati diretto verso Roma¹⁴.

Di tali soppressioni, nello specifico, si dirà diffusamente in seguito, specie di quelle che interessarono le strutture del clero regolare. Preme, tuttavia, fin d'ora sottolineare come, a differenza di quelle successive, tanto napoleoniche quanto risorgimentali, le soppressioni settecentesche di istituzioni ecclesiastiche da parte delle autorità civili non furono attuate, quanto meno in via ordinaria, al fine di eliminare in maniera indiscriminata i corpi ecclesiastici e di servirsi del loro patrimonio quale risorsa alternativa per la finanza pubblica. Mancò in esse, a ben vedere, il carattere della sistematicità, della precisa collocazione all'interno di un disegno complessivo. Tali soppressioni furono, piuttosto, improntate ad una sostanziale episodicità, ad una mutevole umoralità dei sovrani che se ne fecero promotori, ad istanze e ad esigenze contingenti; soprattutto, esse presentarono natura parziale e si caratterizzarono, malgrado l'indubitabile incidenza sul piano quantitativo, per la loro tendenziale moderazione¹⁵.

In non pochi casi, gli interventi soppressivi attuati dalle autorità civili rivestirono finanche una funzione positiva per la Chiesa, provvedendo a recidere rami secchi e improduttivi della sua complessa struttura (in tal senso può essere interpretata, in via esemplificativa, la soppressione di numerosi piccoli conventi, a volte con un numero di chierici minore del minimo previsto

¹⁴ Per approfondimenti, cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, cit., pp. 189-217; GUIDO ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno*, cit., p. 190 ss.

¹⁵ In tal senso, cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, v. *Beni ecclesiastici*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 216. In qualche caso, come nella Toscana leopoldina, ci si trovò invero in presenza più di una ristrutturazione voluta e attuata dal potere statale di alcuni settori dell'organizzazione ecclesiastica periferica e delle relative strutture, che di una vera e propria generalizzata soppressione di istituzioni ecclesiastiche. Non a caso, la stessa venne portata avanti secondo il sistema delle soppressioni concordate, d'intesa cioè con le autorità ecclesiastiche locali, soprattutto degli abati e dei generali degli ordini, che compresero come «una preventiva pattuizione delle misure soppressive avrebbe evitato atti unilaterali dei sovrani assoluti e sventato colpi più duri alla loro organizzazione»: CARLO FANTAPPIÈ, *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato. Il caso toscano (XVI-XIX sec.)*, Firenze, L. S. Olschki, 1993, p. 240.

e sprovvisti di mezzi sufficienti e adeguati per una dignitosa sopravvivenza). Solo raramente, poi, nell'azione di ristrutturazione delle organizzazioni ecclesiastiche locali, furono toccati gli enti primari, in specie secolari, quali diocesi, parrocchie, seminari; e dove lo si fece, come in Lombardia durante il regno di Giuseppe II, si procedette per lo più alla riorganizzazione dei medesimi, e non ad una loro indiscriminata soppressione.

Infine, ed è questo un ulteriore elemento distintivo rispetto alla legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, tanto napoleonica quanto risorgimentale, i beni degli enti soppressi, anziché essere incamerati dallo Stato, furono per lo più destinati a profitto delle Chiese locali (fondazione di nuove chiese parrocchiali e di seminari diocesani e provinciali, oltre che di scuole e collegi) o di organismi laici appositamente costituiti per lo svolgimento delle medesime attività precedentemente esercitate dalle istituzioni ecclesiastiche soppresses, in special modo in campo educativo e assistenziale (fu, soprattutto, il caso della Toscana). Si può quindi, al riguardo, parlare di un riassetto del patrimonio degli istituti soppressi basato sulla individuazione di nuove funzioni (servizi di pubblica utilità) delle istituzioni ecclesiastiche conservate, nel quadro del più generale processo di rinnovamento degli Stati settecenteschi¹⁶.

6. *(segue) Misure dirette a cancellare i privilegi e le immunità delle istituzioni ecclesiastiche ed a contrastare il fenomeno della manomorta*

Fra le misure genericamente dirette a cancellare i privilegi e le immunità delle istituzioni ecclesiastiche peculiare interesse rivestono quelle, molteplici ed eterogenee, che furono adottate per contrastare il fenomeno della cosiddetta manomorta ecclesiastica (o, per meglio dire, le modalità concrete della sua formazione e del suo incremento). Su tale versante, difatti, maggiormente si appuntò l'azione dei sovrani riformatori e dei loro governi a muovere dalla metà del Settecento, secondo una linea d'azione che avrebbe rappresentato – da allora e sino all'unificazione – una costante delle politiche in materia ecclesiastica degli Stati italiani¹⁷.

¹⁶ In tal senso, con specifico riferimento al caso toscano, CARLO FANTAPPIÈ, *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato*, cit., p. 239. Più in generale, cfr. EMANUELE BOAGA, *Aspetti e problemi degli ordini e congregazioni religiose nei secoli XVII e XVIII*, in *Problemi di storia della Chiesa nei secoli XVII-XVIII*, Atti del 5° Convegno di aggiornamento promosso dall'Associazione italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Bologna, 3-7 settembre 1979), Napoli, Edizioni dehoniane, 1982, spec. p. 111 ss.

¹⁷ Con l'espressione "manomorta ecclesiastica", oltre alla circostanza dell'accumulo nelle mani di

Nel mutato contesto politico-ideologico del secolo dei Lumi le autorità civili percepirono, difatti, la necessità e soprattutto la possibilità di una riduzione delle ricchezze accumulate dalla Chiesa e da molte delle sue istituzioni, e principalmente da quelle monastiche, nelle cui mani risultava immobilizzata buona parte del suolo italico, attraverso l'eliminazione della gran parte di quei secolari privilegi, in campo fiscale e testamentario, che avevano permesso e permettevano l'accrescimento indisturbato dei loro averi. Ciò non solo al fine di conseguire un più razionale sfruttamento dei beni ecclesiastici ed una partecipazione dei laici al godimento degli stessi, specie mediante il ricorso alle censuazioni ed alle concessioni in enfiteusi, e/o il riutilizzo dei beni in questione per fini di pubblica utilità (tipico, in tal senso, il caso della Toscana leopoldina), ma anche in vista, o per meglio dire con l'obiettivo di un

soggetti diversi dalle persone fisiche, specie di natura ecclesiastica, di ingenti proprietà terriere, che venivano in tal modo sottratte alla libera circolazione ed alla possibilità di sfruttamento secondo criteri moderni, si era finito gradualmente per indicare, nel clima di reazione del potere secolare contro tale fenomeno, gli stessi organismi coinvolti, e specialmente quelli ecclesiastici, genericamente individuati come *manimorte* o *enti di manomorta*: ciò in ragione del fatto che «i beni che entravano nel dominio di essi non facilmente potevano essere rilasciati e tornare in commercio per i divieti legislativi, onde le mani che li detenevano apparivano come irrigidite dalla morte» (VINCENZO DEL GIUDICE, v. *Beni ecclesiastici*, cit., p. 211). Si è calcolato – anche se le statistiche in merito non sempre risultano attendibili, specie per la difficoltà di distinguere tra il patrimonio dei corpi ecclesiastici veri e propri e quello dei luoghi pii – che agli inizi del Settecento un terzo circa del suolo italiano fosse vincolato alla manomorta ecclesiastica; tale percentuale cresceva poi con riferimento al Meridione. Sul punto, cfr. GIUSEPPE SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Torino, Utet, 1930, p. 464 nt. 3. L'interesse per la problematica e per le vicende della manomorta ecclesiastica nel corso del secolo dei Lumi è testimoniato dalla vasta bibliografia, coeva e di poco successiva, che ad essa dedicò ampia attenzione. Meritano di essere ricordati, fra i tanti: ANTONIO MONTAGNACCO, *Ragionamento intorno a' beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici, e da quelli tutti, che si dicono Mani morte*, Venezia, appresso Luigi Pavini, 1766 (riedito dallo stesso a. l'anno successivo, con il titolo *Raccolta delle opere uscite circa li beni temporali di quelli che si dicono mani morte, nella quale al Ragionamento si sono uniti lo scritto detto le Mani morte, e la Confermazione di esso Ragionamento, aggiuntovi un Indice abbondante delle cose dette, criticate, e difese, edizione nuovamente uscita per comodo de' lettori che amano farne il confronto, e per maggior chiarezza dell'interessante argomento*); FRANCESCO FLORIO, *Le mani morte ossia Lettera all'autore del Ragionamento intorno ai beni posseduti dalle chiese*, Venezia, appresso Francesco Pitteri, 1766; PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES, *Trattato della regalia d'ammortizzazione, nel quale si dimostra l'uso costante dell'autorità civile nell'impedire le illimitate alienazioni di beni stabili a chiese, comunità ed altre mani morte*, Milano, appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore, 1767; ANTONIO FILIPPO ADAMI, *Raccolta di leggi e statuti su i possessi, ed acquisti delle manimorte con varie dissertazioni di celebri autori*, Venezia, appresso Antonio Graziosi, 1767; TOMMASO MARIA MAMACHI, *Del diritto libero della Chiesa di acquistare e di possedere beni temporali sì mobili che stabili libri III contro gl'impugnatori dello stesso diritto e specialmente contro l'autore del Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalla Chiesa ecc.*, stampato in Venezia l'anno 1766, 4 voll., Roma, s.n., 1769-1770; CARLO IGNAZIO MONTAGNINI, *Legislazione antica pei beni di manomorta in Italia* (Memoria del 1770 redatta da A. Manno, col titolo *Ragionamento intorno ai beni delle Chiese, 1766-1767*), in *Miscellanea di storia italiana*, XIX (1880), pp. 109-207. Quest'ultima opera contiene un raffronto dettagliato tra i diversi provvedimenti emessi in materia negli Stati italiani fino al 1770 (pp. 177-190).

ridimensionamento complessivo della presenza e della influenza ecclesiastica nella società.

Pressoché ovunque nella penisola, con la sola eccezione dei possedimenti pontifici, si cominciò così a contestare il diritto della Chiesa e delle sue strutture organizzative di possedere beni, di godere delle immunità e di disporre di tali beni secondo i propri fini, mentre le questioni del patrimonio ecclesiastico e degli ordini religiosi, titolari per eccellenza di tale patrimonio, furono poste «al centro di ogni riforma e disegno di rinnovamento della società locale»¹⁸.

In concreto, a muovere dalla legge toscana del 1751¹⁹ e poi specialmente nel periodo compreso fra il 1764 e il 1769, si moltiplicarono i provvedimenti civili volti a limitare gli atti di liberalità in favore dei corpi canonici e delle persone degli ecclesiastici, a cancellare i privilegi degli stessi in campo testamentario, o ancora a sottoporre a tassazione i beni ecclesiastici, eliminando o comunque riducendo l'esenzione fiscale sugli stessi, nell'interesse delle pubbliche finanze, statali e comunali²⁰.

¹⁸ ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, cit., p. 29 ss. Per una disamina, nella dottrina coeva, del fondamento del diritto dei sovrani di stabilire limitazioni agli acquisti di beni immobili da parte degli enti di manomorta, e in special modo da parte dei corpi ecclesiastici, cfr. ANTONIO FILIPPO ADAMI, *Raccolta di leggi e statuti su i possessi, ed acquisti delle manimorte*, cit., p. 50 ss.

¹⁹ Cfr. *infra*, nt. 26.

²⁰ Per antica tradizione, i beni ecclesiastici risultavano in buona parte esenti da tributi, e godevano di una condizione di sostanziale inalienabilità, che faceva sì che tali beni, una volta entrati a far parte della proprietà ecclesiastica, rimanessero ad essa vincolati, senza poterne ordinariamente uscire. L'inalienabilità, in specie, proteggeva gli enti proprietari dal fallimento e da ogni alienazione anche per debiti, consentita solo con particolari clausole cautelative, e non senza dispensa vescovile o papale (VINCENZO DEL GIUDICE, v. *Beni ecclesiastici*, cit., p. 213). La necessità di un qualche ridimensionamento del privilegio dell'immunità reale, retaggio dell'antico regime feudale, era peraltro apparsa inevitabile già ai pontefici della prima metà del secolo: misure dirette a sottoporre a tributo i beni ecclesiastici erano state, così, inserite all'interno dei diversi concordati stipulati nella prima metà del secolo, e particolarmente in quelli con il Regno di Sardegna del 29 maggio 1727, revocato nel 1731, e del 5 gennaio 1741 (quest'ultimo riguardante espressamente la materia beneficiaria), nonché in quello con il Regno di Napoli del 2 giugno 1741, i quali avevano affrontato il problema della immunità reale tenendo fermo il principio della esenzione, ma determinando con maggiore esattezza rispetto al passato i beni da ritenere esenti al fine di evitare possibili abusi (per il testo degli accordi menzionati, cfr. ANGELO MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, vol. I: 1098-1914, Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana, 1954, rispettivamente pp. 310-311, 335-337 e 338-364); ovvero erano state adottate dai governi con l'avallo della Sede apostolica, che in alcuni casi aveva acconsentito, per lo più in cambio del formale rispetto dell'immunità reale, al rilascio della licenza richiesta dagli Stati per assoggettare i beni della Chiesa ad imposte di carattere generale, come il donativo, o speciale (come nel caso della concessione decennale fatta da Benedetto XIV nel 1749 alla Repubblica di Genova). Ma è solo a muovere dalla metà del secolo che il problema assunse carattere generale. L'immunità reale tese, allora, ad essere vieppiù considerata alla stregua di una semplice concessione da parte dei sovrani, in ogni momento revocabile, e anche nei riguardi delle istituzioni della Chiesa venne affermato (e unilateralmente fatto

Sovrani e governi, inoltre, avocarono a sé l'amministrazione dei benefici vacanti e la percezione dei loro redditi (per lo più attraverso la creazione di appositi organi statuali, gli "Economati dei benefici vacanti", per la gestione dei patrimoni beneficiari privi di titolari); decretarono il trasferimento dei beni da un istituto ecclesiastico ad un altro, ovvero ad istituti laicali, specialmente per scopi di pubblica utilità; introdussero divieti per gli acquisti di beni immobili, o limitazioni degli stessi, come la necessità della previa autorizzazione governativa, la quale divenne requisito indispensabile per lo svolgimento di molte delle attività di tali organismi e, in alcuni casi, finanche per la fondazione degli stessi; soprattutto, come si è avuto modo di accennare, non esitarono a far ricorso ai provvedimenti soppressivi di istituzioni ecclesiastiche esistenti, per lo più appartenenti al clero regolare, al fine precipuo di poterne acquisire e rimettere in circolazione i beni.

Provvedimenti di tal fatta vennero adottati, sebbene con diversa intensità e incidenza, nella gran parte degli Stati della penisola: dai domini dei sovrani di casa Savoia, ove peraltro la politica di contrazione delle immunità e di ridimensionamento della manomorta ecclesiastica portata avanti dal governo risultò nel complesso moderata²¹, alle Repubbliche di Genova, Venezia e Lucca²²; dai

valere) l'obbligo di pagamento delle imposte gravante su tutti i cittadini; obbligo che, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, venne talvolta esteso a tutti i corpi ecclesiastici, talaltra limitato ad alcune categorie di corpi o di beni (di solito quelli pervenuti dopo una certa data). Sul punto, cfr. GUIDO ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno*, cit., p. 440.

²¹ Ivi, con disposti di Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III furono limitate la capacità di acquistare dei corpi ecclesiastici e quella di succedere dei chierici, e vennero sottoposti ad imposta gran parte dei beni ecclesiastici; nel 1797, tuttavia, in controtendenza rispetto agli altri Stati della penisola, fu nuovamente abolito ogni ostacolo agli acquisti del clero, conservandosi la sola tassazione sopra i beni ecclesiastici. Per una ricostruzione delle vicende della lotta alla manomorta ecclesiastica in Piemonte, e più in generale, della politica in materia religiosa portata avanti dal governo sabauda nel secolo dei Lumi, cfr. PIER CARLO BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte. Esposizione storico-critica dei rapporti fra la Santa Sede e la Corte di Sardegna dal 1000 al 1854*, vol. I, Torino, Sebastiano Franco e figli, 1854, pp. 118-130; FRANCESCO RUFFINI, *Relazioni fra Stato e Chiesa*, cit., pp. 275-277; MARIA TERESA SILVESTRI, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Firenze, L. S. Olschki, 1997; ID., *Religione «stabile» e politica ecclesiastica*, in *Storia di Torino. V. Dalla città razionale alla crisi dello Stato d'Antico Regime (1730-1798)*, a cura di G. Recuperati, Torino, Einaudi, 2002, pp. 371-422.

²² A Genova con legge 13 novembre 1761 (promulgata il 13 marzo 1762) vennero introdotti il controllo comunale per le alienazioni alle manimorte, nonché limiti agli acquisti delle stesse, allo scopo di garantire il rispetto del principio per cui «i beni immobili dello Stato sempre rimaner debbano sul dominio e possesso delle persone particolari e laiche, senza che mai passare possano in mani morte» (ANTONIO FILIPPO ADAMI, *Raccolta di leggi e statuti su i possessi ed acquisti delle manimorte*, cit., p. 77); previsioni confermate e precisate da una successiva legge del 23 luglio 1764, volta a stabilire una serie di precauzioni per evitare frodi e raggiri (*ibidem*). Tali previsioni, tuttavia, risultarono nella pratica scarsamente efficaci, stante le difficoltà incontrate nell'applicazione delle stesse. Per approfondimenti, cfr. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES, *Trattato della regalìa d'ammortizzazione*, cit., I,

ducati di Modena e di Parma e Piacenza²³ alla Lombardia e agli altri territori

pp. 171-173; FAUSTO FONZI, *Le relazioni fra Genova e Roma al tempo di Clemente XIII*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, VIII (1957), pp. 81-272; Id., *Genova e Roma nel secolo XVIII. Note e documenti (1746-1768)*, Roma, ELIA, 1973; ELSA MARANTONIO SGUERZO, *La politica ecclesiastica della Repubblica ligure*, Milano, Giuffrè, 1994.

Anche a Venezia, repubblica di antica tradizione giurisdizionalista, nella seconda metà del Settecento si registrò una decisa accentuazione della politica anticuriale, caratterizzata da una crescente azione di contenimento dei privilegi della Chiesa e delle sue istituzioni. Nel 1766, in specie, venne istituita dal Senato una Deputazione *ad pias causas* con il nome di *Deputazione straordinaria aggiunta al Collegio dei Dieci Savi sopra le decime di Rialto*. Essa si occupò di preparare e di attuare tutte le riforme degli anni '60-'80 relative ai rapporti tra la Repubblica e le istituzioni ecclesiastiche, come ad esempio quelle che portarono alla soppressione delle case e alla vendita dei beni degli ordini regolari, alla modifica del sistema dei contributi fiscali cui erano tenuti gli ecclesiastici, alla riorganizzazione della politica scolastica. Esemplari, al riguardo, i successivi decreti 20 settembre 1767 e 7 settembre 1768, con i quali, rispettivamente, venne posto un confine agli eccessivi acquisti delle manimorte (e, nella specie, imposte restrizioni nell'acquisto dei beni mobili e immobili per tutti gli istituti della Chiesa), e furono soppresse alcune istituzioni regolari, peraltro di modesta dimensione. Per approfondimenti, cfr. AGOSTINO SAGREDO, *Leggi venete intorno agli ecclesiastici sino al secolo XVIII*, in *Archivio storico italiano*, 1865, pp. 92-133; BARTOLOMEO CECCHETTI, *La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione*, 2 voll., Venezia, Prem. stabil. tipogr. di P. Naratovich, 1874; FRANCESCO RUFFINI, *Relazioni fra Stato e Chiesa*, cit., pp. 242-243; FILIBERTO AGOSTINI, *Istituzioni ecclesiastiche e potere politico in area veneta (1754-1866)*, Venezia, Marsilio, 2002, *passim*.

Limitazioni alla manomorta ecclesiastica furono adottate anche nella Repubblica di Lucca con un Decreto del Senato del 7 settembre 1764 (per il testo, cfr. PEDRO RODRIGUEZ DE CAMPOMANES, *Trattato della regalìa d'ammortizzazione*, cit., I, pp. 183-186). Notizie dettagliate in merito possono rinvenirsi in GIORGIO TORI, *I rapporti fra lo Stato e la Chiesa a Lucca nei secoli XVI-XVIII. Le istituzioni*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, XXXVI, 1976, p. 37 ss.; ANNA VITTORIA BERTUCELLI MIGLIORINI, *Lucca e la Santa Sede nel Settecento*, Pisa, ETS, 2003.

²³ A Modena, il sovrano Francesco III emanò a più riprese, fra il 1763 e il 1771, disposizioni contro le manimorte. Con editto 12 settembre 1763, in particolare, fu richiesto l'assenso sovrano per gli acquisti da parte delle stesse di beni stabili, luoghi di monte, censi, diritti, azioni, affittanze per lungo tempo, e per tutti gli atti di traslazione di dominio, possesso, uso, usufrutto o servitù, purché superiori ad un certo valore. Con successivo editto del giugno 1768, i beni acquisiti dalla Chiesa dopo il 1620 vennero parificati alle stesse imposte dei beni laici; furono, inoltre, soppresse alcune chiese e conventi, i cui beni furono in buona parte destinati alla "Opera pia generale de' poveri" creata nel 1764. Le disposizioni contro le manimorte emanate da Francesco III possono leggersi in ANTONIO FILIPPO ADAMI, *Raccolta di leggi e statuti su i possessi ed acquisti delle manimorte*, cit., pp. 82-88, e 109-114. In argomento si veda anche GIUSEPPE SALVIOLI, *La legislazione di Francesco III duca di Modena (da documenti inediti dell'Archivio di Stato di Modena)*, in *Atti M. Dep. Stor. p. antiche prov. modenese*, serie IV, vol. IX (1899), p. 3 ss.

Nel ducato di Parma e Piacenza il Du Tillot, ministro di Filippo di Borbone, con una Prammatica sulle manimorte del 1764 vietò alienazioni di qualsiasi tipo e locazioni perpetue o di lunga durata a favore della Chiesa; creò, inoltre, una "Real Giunta di Giurisdizione" (1765) con ampi poteri di intervento e di controllo sopra i corpi morali ecclesiastici. Un successivo editto del 29 maggio 1768 chiari che sotto il nome di mani morte dovessero intendersi compresi, fra gli altri, i luoghi pii, i seminari, i benefici, le cappellanie, ancorché di laica qualità. Il testo dei provvedimenti richiamati si può leggere in ANTONIO FILIPPO ADAMI, *Raccolta di leggi e statuti su i possessi ed acquisti delle manimorte*, cit., pp. 91-94 e 99-108. Per una panoramica completa dei diversi provvedimenti emanati in materia nel periodo cfr. *Raccolta di leggi, decreti avvisi e istruzioni concernenti le manimorte ed altri oggetti di suprema giurisdizione negli Stati di Parma, Piacenza e di Guastalla*, Parma, 1803. Per approfondimenti, cfr. BERNARDINO CIPELLI, *Storia dell'amministrazione di Guglielmo Du Tillot pei*

inseriti nell'impero asburgico (ove peraltro, in materia di acquisti di beni da parte dei corpi ecclesiastici risultavano ancora formalmente in vigore le Costituzioni di Carlo V del 1541²⁴, le quali, oltre a sottoporre ad ogni pubblica gravanza i beni di nuovo acquisto dei chierici, proibivano qualunque alienazione di immobili ai non sudditi, e quindi ai corpi ecclesiastici)²⁵; dal Granducato di Toscana, primo fra gli Stati italiani a dotarsi di una legge organica per contrastare il fenomeno della manomorta²⁶, al Regno di Napoli,

duchi Filippo e Ferdinando di Borbone nel governo degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla dall'anno 1754 all'anno 1771, in *Archivio Storico per le provincie parmensi*, II, 1893, p. 149 ss.; WIDAR CESARINI-SFORZA, *Per la storia delle relazioni fra Stato e Chiesa nel ducato Farnesiano di Parma e Piacenza*, in *Archivio Storico Italiano*, LXX, 1912, p. 355 ss.; FRANCO VENTURI, *Settecento riformatore*. II, *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti (1758-1774)*, cit., pp. 214-237; CLAUDIO MADDALENA, *Le regole del principe. Fisco, clero, riforme a Parma e Piacenza (1756-1771)*, Milano, Franco Angeli, 2008.

²⁴ *Constitutiones domini Mediol.*, lib. 4, *De poenis*, § *Collegiis*, p. 137.

²⁵ In Lombardia, sotto Maria Teresa, il Concordato con la Santa Sede del 1757 sottopose a tributo i beni degli istituti ecclesiastici acquistati dopo il 1575 (testo in ANGELO MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, vol. I, cit., pp. 440-443), mentre una Prammatica generale sulle manimorte del 1767 subordinò al reale beneplacito il nuovo stabilimento di qualsiasi corpo ecclesiastico o laicale e la fondazione di benefici, cappellanie e legati pii, nonché la possibilità per le manimorte, tanto ecclesiastiche quanto laicali, di procedere ad acquisti a qualunque titolo di beni mobili e immobili (il testo completo della Prammatica si può leggere nel supplemento annesso al testo di ANTONIO FILIPPO ADAMI, *Raccolta di leggi e statuti su i possessi ed acquisti delle manimorte*, cit., pp. 9-15). All'intento di combattere l'eccessiva ricchezza degli ordini monastici risultarono, inoltre, ispirati i numerosi provvedimenti soppressivi di corpi ecclesiastici adottati tanto durante il regno di Maria Teresa (1740-1780), quanto nel corso di quello di Giuseppe II (1780-1790), di cui si farà cenno oltre. Per un inquadramento generale sulla politica ecclesiastica asburgica in Lombardia cfr. FRANCO VALSECCHI, *L'assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia*, Bologna, Zanichelli, 1931, I, pp. 106-120; ELISABETH KOVACS, *La politica ecclesiastica di Maria Teresa (1740-1780)*, in *Carlo Michele d'Attems primo arcivescovo di Gorizia (1752-1774) fra Curia romana e Stato asburgico*, II, Atti del Convegno, Gorizia 6-8 ottobre 1988, a cura di L. Tavano e France M. Dolinar, Gorizia, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, 1990, pp. 72-81; PAOLA VISMARA CHIAPPA, *La Chiesa ambrosiana tra il 1712 e il 1796*, in *Storia religiosa della Lombardia. Diocesi di Milano*, II, Brescia, La Scuola, 1990, pp. 615-654 (poi anche in ID., *Settecento religioso in Lombardia*, Milano, NED, 1994, pp. 41-84). Per ciò che concerne, specificamente, la lotta alla manomorta ecclesiastica, cfr. CARLO IGNAZIO MONTAGNINI, *Legislazione antica pei beni di manomorta in Italia*, cit., p. 116 ss.; LUCIA SEBASTIANI, *La tassazione degli ecclesiastici nella Lombardia teresiana con una memoria di Pompeo Neri*, Milano-Roma-Napoli, Dante Alighieri, 1969; MARIO ROSA, *Organizzazione ecclesiastica e vita religiosa in Lombardia dall'età dei Borromei al periodo napoleonico*, in *Problemi di storia religiosa lombarda*, Como, P. Cairolì, 1972, pp. 187-195; MARIO TACCOLINI, *L'essenziale oltre il catasto. Beni ecclesiastici e politica fiscale dello Stato di Milano nell'età delle riforme*, Milano, Vita e pensiero, 1998, spec. p. 75 ss.

²⁶ In Toscana una legge sulle manimorte, comprendente tanto le persone ecclesiastiche quanto le opere pie laicali e proibente le alienazioni di beni mobili del valore superiore a cento zecchini e degli immobili di qualsiasi valore per qualunque titolo lucrativo e oneroso, salvo casi di speciali permessi accordati dal sovrano, venne adottata già nel 1751, durante la Reggenza lorenese (1737-1765), e poi confermata da Pietro Leopoldo nel 1769. Il testo dei provvedimenti menzionati si può leggere in LORENZO CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e annotata*, Firenze, stamperia Albizziniana per Giuseppe Fantosini, 1806-1808, rispettivamente tomo XXVI, pp. 314-317, e tomo XXIX, p. 220-

ove con l'avvento al trono della dinastia borbonica si registrò un sensibile incremento della ingerenza del potere civile in materia di istituti e di patrimonio ecclesiastico, e specialmente della pressione sulle proprietà delle mense vescovili, dei capitoli cattedrali e delle confraternite, il cui carattere laicale andò assumendo, nel periodo, toni sempre più accentuati²⁷.

230. Per una ricostruzione delle vicende di tale provvedimento, cfr. ANTONIO ZOBÌ, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, Firenze, presso Luigi Molini, 1850, tomo I, app., p. 57 ss.; NICCOLÒ RODOLICO, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza lorenese (1737-1765)*, Firenze, Le Monnier, 1972 (rist. xerografica dell'ed. 1910 con introduzione di G. Spadolini), p. 296 ss. Con l'avvento al trono di Pietro Leopoldo (1765-1790) si registrò una decisa accentuazione della politica anticuriale e giurisdizionalista volta al contenimento dei privilegi della Chiesa e delle sue istituzioni. Il problema della proprietà ecclesiastica, in specie, venne assorbito nel più generale disegno di *renovatio Ecclesiae* caratterizzante la politica ecclesiastica del sovrano asburgico. È all'interno di tale disegno che vanno, perciò, inseriti i provvedimenti sovrani tesi ad introdurre una sorveglianza amministrativa sul patrimonio ecclesiastico, ad abrogare le norme canoniche richiedenti il permesso pontificio per certe alienazioni di beni ecclesiastici, e, soprattutto, a sopprimere e/o concentrare numerosi conventi e case appartenenti ad ordini religiosi, con conseguente incameramento dei relativi beni e loro destinazione a fini di pubblica utilità. Sul punto, per tutti, cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana (1765-90)*, Firenze, Ademollo, 1885, pp. 278-295; ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, cit., pp. 189-217; CARLO FANTAPPIÉ, *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato. Il caso Toscano (XVI-XIX sec.)*, cit., p. 237 ss.

²⁷ Nel napoletano, ove già con il Concordato del 1741 tra Carlo III e Benedetto XIV erano state disposte la generale tassazione dei beni ecclesiastici (la metà dei tributi comuni sui beni già posseduti, con esclusione parziale dei beni assegnati in patrimonio agli ordinandi, dei beni delle parrocchie, dei seminari e degli ospedali; l'intero ammontare sui novelli acquisti), e l'invalidità delle disposizioni tra vivi e per testamento in vantaggio degli ospedali, dei poveri di un comune o degli stabilimenti di utilità pubblica, o di qualunque altro corpo morale autorizzato dal governo, in assenza della regia autorizzazione (per il testo, cfr. ANGELO MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, vol. I, cit., pp. 338-364), nel 1767 vennero richiamate in osservanza le antiche leggi del regno che proibivano alle chiese e ai luoghi pii l'acquisto dei beni, ed in particolare la costituzione fridericiana *Praedecessorum nostrorum* del 1231 (Prammatica del 30 maggio 1767), e venne sancita l'incapacità dei luoghi pii, in mancanza del regio assenso, di possedere o di percepire eredità, legati, donazioni e qualunque altro dominio ed azione (Prammatica del 27 giugno 1767). Nel 1768 venne ribadita la necessità dell'assenso regio per la fondazione dei corpi morali (e, dunque, anche per tutte le erezioni in titolo ecclesiastico), e si prescrisse la dichiarazione di incapacità all'acquisto di nuovi beni da parte di quelli tra di essi che non avessero ottenuto tale assenso, con ciò implicitamente obbligandoli a richiedere lo stesso per gli acquisti futuri (Prammatica del 1 gennaio 1768). Il testo delle prammatiche citate può trovarsi in ALESSIO DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1792, I, pp. 199-200). Con le riforme tanuciane del biennio 1769-71 vennero limitate le pie largizioni, si stabilì lo scioglimento o la conversione delle manimorte e venne per esse introdotto il divieto di acquisto di nuovi immobili; con il Regio Dispaccio del 21 maggio 1774 venne circoscritta alle questioni spirituali (*quoad spiritualia*) la giurisdizione vescovile per le istituzioni prive di erezione in titolo. Infine, negli anni '80 si assistette ad una nuova ondata di interventi riformatori, e specialmente alla soppressione di conventi e abbazie. Per una rassegna puntuale dei provvedimenti citati e di quelli, ulteriori, adottati in materia nel periodo cfr. ALESSIO DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, I, cit., pp. 200-204. Per una ricostruzione dettagliata delle vicende della lotta alla manomorta nel napoletano, cfr. PASQUALE LIBERATORE, *Istituzioni della legislazione amministrativa vigente nel Regno delle Due Sicilie*, Parte

7. (segue) *Misure dirette a riformare l'organizzazione e l'attività della Chiesa in sede locale e a sottoporre le istituzioni ecclesiastiche al controllo dell'autorità civile*

Alcuni dei sovrani della penisola, lungi dal contentarsi dell'adozione di misure volte a ridimensionare il fenomeno della manomorta ecclesiastica ed a porre un freno alla condizione di privilegio sul piano patrimoniale della Chiesa e delle sue entità esponenziali, giunsero peraltro ad assumere in prima persona un'azione di vera e propria riforma delle Chiese locali e degli organismi ad esse appartenenti o con esse collegati, funzionale alle esigenze di trasformazione complessiva della società.

Tale azione fu essenzialmente diretta ad inserire le istituzioni ecclesiastiche nel nuovo ordine politico-sociale e civile di stampo illuministico, sottraendole, per quanto possibile, al controllo della Curia romana, e sottoponendole a quello delle autorità civili; essa, tuttavia, non di rado arrivò a coinvolgere anche aspetti interni della vita delle istituzioni medesime, condizionandone, oltre l'organizzazione patrimoniale, anche la «fisionomia dottrinale e rituale»²⁸.

Le istituzioni ecclesiastiche subirono, così, un processo di inquadramento e in taluni casi di assorbimento in seno alla struttura amministrativa degli Stati (per lo più accompagnato dalla sussunzione delle norme canoniche relative

II: *Della polizia ecclesiastica secondo l'antico e il nuovo diritto*, Napoli, tip. Seguin, 1837; GIUSEPPE MADIA, *Della polizia ecclesiastica del Regno d'Italia*, Napoli, presso Gabriele Sarracino, 1871, spec. pp. 11-15; FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, Palermo, tip. di M. Amenta, 1887, p. 633-639; Id., *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, cit., vol. II, p. 180 e p. 184, nn. 4 ss.; D. SCHIAPPOLI, *La legislazione tanucciana contro la manomorta ecclesiastica*, Napoli, Stab. tipogr. Sangiovanni, 1926; FRANCESCO RUFFINI, *Relazioni fra Stato e Chiesa*, cit., p. 223 ss.; LUIGI MASELLA, *Riformismo borbonico e proprietà ecclesiastica*, in *Quaderni storici*, VIII (1973), 22, pp. 259-266; ROCCHINA ABBONDANZA, *Esame della legislazione borbonica relativa all'organizzazione ecclesiastica*, in *La società religiosa nell'età moderna*, Atti del Convegno di Studi di Storia sociale e religiosa, Capaccio-Paestum, 18-21 maggio 1972, Napoli, 1973, pp. 529-547; ENRICA ROBERTAZZI DELLE DONNE, *Chiesa e potere nel Mezzogiorno. Istituzioni ed economia (1741-1815)*, Salerno, Edisud, 1990.

Quanto alla Sicilia, anche nell'isola con Ferdinando III, dopo il 1771, si diede avvio ad una politica ostile alla manomorta ecclesiastica, comunque moderata, quantomeno in sede di applicazione: venne, in particolare, richiamata in vigore la citata costituzione *Praedecessorum nostrorum* di Federico II, proibente alla Chiesa l'acquisto di qualsiasi bene immobile; si procedette, inoltre, all'incameramento dei beni della soppressa Compagnia di Gesù, alla soppressione di alcuni ordini religiosi, ed alla enfiteusi forzosa di tutti i beni delle mense vescovili e delle abbazie di regio patronato. In proposito, cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, cit., pp. 623-633; GAETANO CATALANO, *I Borboni e la manomorta ecclesiastica di Sicilia*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1948, pp. 198-213 (poi anche in Id., *Tra storia e diritto*, Soveria Mannelli (CZ), Rubettino, 1984, pp. 127-156); MARIO CONDORELLI, *Momenti del riformismo ecclesiastico nella Sicilia borbonica (1767-1850). Il problema della manomorta*, Reggio Calabria, Parallelo 38, 1971, spec. pp. 115-145.

²⁸ CARLO FANTAPPIÈ, *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato*, cit., p. 13.

all'organizzazione interna delle istituzioni medesime nell'ambito del diritto pubblico dei vari Stati, in funzione integrativa del medesimo): in alcuni casi assumendo le vesti di organi, sebbene in modo indiretto, dell'autorità civile, della quale si videro investite di talune funzioni in ossequio alle esigenze utilitaristiche e disciplinanti dello Stato; in altri venendo addirittura trasformate in uffici governativi in materia di religione ed elevate al medesimo grado degli altri stabilimenti pubblici, con conseguente privazione della loro specificità²⁹.

Da tale duplicità di posizione giuridica discese, naturalmente, una duplice serie di controlli e di ingerenze nella vita giuridica delle istituzioni in questione: una, evidente, per parte della Chiesa, in virtù del supremo potere di sorveglianza riconosciuto dal diritto canonico all'autorità ecclesiastica sopra di esse; ed una per parte dell'autorità civile, solo apparentemente meno invasiva. Era ormai lo Stato, difatti, sulla base della propria sovranità (e, dunque, del potere di stabilire obblighi positivi e negativi per tutti coloro che vivevano e operavano all'interno del proprio territorio, ivi compresi i corpi morali) a segnare i confini della funzionalità anche degli istituti appartenenti alla organizzazione della Chiesa: garantendo ai medesimi la possibilità di operare nella società civile per la realizzazione dei propri scopi – cui peraltro, dato il carattere pubblico riconosciuto agli stessi, lo Stato risultava per lo più interessato –, ma, al contempo, arrogandosi un ampio potere di tutela e di controllo sui medesimi (*ius inspiciendi*), teso a «impedire che le attività da questi spiegate nell'adempimento delle loro funzioni possano venir turbando la pace pubblica o costituire un pericolo per lo Stato stesso»³⁰.

Il fenomeno segnalato risultò particolarmente evidente in Lombardia e negli altri territori inseriti nell'impero asburgico, ove già durante il regno di Maria Teresa (1740-1780) e poi, soprattutto, con l'avvento al trono di Giuseppe II (1780-1790) l'intervento statale tese a ridisegnare la funzione e la presenza della Chiesa e delle sue istituzioni nell'ambito dello Stato e della

²⁹ In dottrina è stato evidenziato come la diversità dei due rapporti andasse ricercata «nella mediatezza o immediatezza della relazione che stringeva gli enti all'uno o all'altra. Della Chiesa, e cioè canonicamente, erano organi diretti; vale a dire che solo pel compimento di funzioni proprie di quella essi esistevano, mentre, nel suo rispetto, niun diritto potevano vantare, e gli interessi che in essi si incentravano erano solo di grado secondario e ridicibili sempre ai primi. Dello Stato, invece, e cioè civilmente, essi erano organi indiretti o mediati; il che vuol significare che, pur adempiendo a funzioni statuali, esplicavano la loro attività principalmente nel loro proprio interesse e solo secondariamente nell'interesse dello Stato, col quale, quindi, era possibile il conflitto giuridico»: VINCENZO DEL GIUDICE, *La separazione fra Stato e Chiesa come concetto giuridico*, Roma, tip. Manuzio, 1913, p. 77. Riguardo a tali aspetti, cfr. anche GIGLIOLA FRAGNITO, *Istituzioni ecclesiastiche e costruzione dello Stato. Riflessioni e spunti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A- Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 531 ss.

³⁰ VINCENZO DEL GIUDICE, *La separazione fra Stato e Chiesa come concetto giuridico*, cit., p. 79.

società, nell'ottica di una complessiva secolarizzazione della stessa³¹; nella Repubblica di Venezia³²; nonché in Toscana, ove Pietro Leopoldo, fin dalla sua ascesa al trono nel 1765, si impegnò in un ambizioso progetto di riforma dell'organizzazione interna delle istituzioni ecclesiastiche operanti nel Granducato, teso a sottoporre le stesse al controllo dell'autorità civile³³. Rimasero,

³¹ Durante il regno di Maria Teresa venne istituita una "Giunta per le materie ecclesiastiche e miste" (1765), poi divenuta "Giunta economale" (1767), con il compito di provvedere alle riforme in materia ecclesiastica e religiosa (riduzione del numero del clero, equa distribuzione fra le varie chiese dei patrimoni, eventuale soppressione delle collegiate canonicali di campagna, dei benefici semplici, delle confraternite). Per una analisi dettagliata dell'attività di tale organismo, cfr. *Memorie riguardanti la Giunta economale e le istituzioni monastiche. 1768*, in *Archivio storico, Milano* (ASM), Culto, parte antica, cart. 1. A metà strada tra la lotta al fenomeno della manomorta ed il tentativo statale di revisione della organizzazione ecclesiastica locale devono poi essere considerati i numerosi provvedimenti di riforma e di soppressione degli ordini monastici o di loro case, adottati tra il 1771 e il 1773 (forte riduzione del numero degli istituti regolari, con l'eliminazione di molti conventi; mantenimento delle sole comunità dedite ad attività utili alla popolazione come l'insegnamento e l'assistenza) e poi soprattutto nel periodo giuseppino (ulteriore drastica riduzione del numero dei conventi; soppressione degli ordini dediti unicamente alla vita contemplativa e confisca dei loro beni); mentre di impronta chiaramente riformatrice furono i provvedimenti giuseppini con i quali vennero abolite le confraternite, sostituite da istituti per i poveri. Sempre durante il regno di Giuseppe II a capo della amministrazione ecclesiastica venne posta una "Commissione ecclesiastica", con filiale in tutte le province, e procedendo con criteri esclusivamente politici venne ordinata dallo Stato una nuova circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie. Di essa si dirà oltre. Sulla politica di riforma della organizzazione della Chiesa lombarda nella seconda metà del Settecento, cfr. ALESSANDRO VISCONTI, *Su alcuni caratteri della politica ecclesiastica del governo austriaco in Lombardia (seconda metà del XVIII secolo)*, in *Archivio storico lombardo*, XLVII (1920), p. 272 ss.; ELISABETH GARMS-CORNIDES, *Giuseppinismo e riformismo cattolico: problemi sempre aperti nella storiografia austriaca*, in *Quaderni storici*, 1970, pp. 759-772; EDMOND PRECLIN, EUGENE JARRY, *Le lotte politiche e dottrinali nei secoli XVII e XVIII (1648-1789)*, in *Storia della Chiesa* di A. Fliche e V. Martin, ed. it. a cura di L. Mezzadri, vol. XIX/1, Torino, 1974, pp. 1158-1163; CARLO CAPRA, *Il Settecento*, in DOMENICO SELLA, CARLO CAPRA, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino, Utet, 1984, pp. 497-499.

³² Ivi un decreto del Senato veneto del 7 settembre 1754 sulla disciplina ecclesiastica nei territori della Repubblica recò una proposta organica di riforma della Chiesa nello Stato secondo criteri di stampo illuministico. Il decreto fu poi ritirato, su richiesta di papa Benedetto XIV, nell'agosto del 1758. Sul punto, cfr. ANTON MARIA BETTANINI, *Benedetto XIV e la Repubblica di Venezia. Storia delle trattative diplomatiche per la difesa dei diritti giurisdizionali ecclesiastici. Decreto veneto settembre 1754*, Milano, Vita e pensiero, 1931, pp. 247-252 (ove può anche leggersi il testo del decreto); GIUSEPPE GULLINO, *Sebastiano Foscarini e il decreto del Senato veneto 7 settembre 1754*, in *Archivio veneto*, CII (1971), pp. 51-74.

³³ In tal senso vanno ricordati, tra gli altri, i provvedimenti tesi a sottoporre gli ordini religiosi alla giurisdizione vescovile, ossia del clero secolare, in luogo di quella dei loro generali esteri; a trasformare diversi monasteri, specie femminili, in istituti laici di educazione e di ritiro; a sopprimere e/o concentrare numerosi conventi e case appartenenti ad ordini religiosi maschili (specialmente di carattere monastico, con esclusione degli ordini mendicanti), in funzione «d'una ristrutturazione organizzativa e d'una riconversione sociale delle loro funzioni» (CARLO FANTAPPIÈ, *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato*, cit., p. 237). Quello leopoldino fu comunque un riformismo di tipo graduale, che non accolse il carattere palesemente statualista dei provvedimenti tipici del giuseppinismo, ma neanche gli eccessi e il radicalismo propri del giansenismo toscano dell'epoca, avente nel vescovo Scipione de' Ricci il suo più fervido sostenitore. È, anzi, interessante

invece, sostanzialmente estranei ai progetti di riforma e di intervento *in sacra* da parte del potere politico, tipici della politica dei sovrani asburgici, tanto il giurisdizionalismo sabaudo, attento ad evitare l'insorgere di contrasti insanabili con la Sede apostolica, quanto quello napoletano, il quale, pur rivendicando le prerogative politiche statuali di fronte alla Chiesa, rivolse la sua attenzione ai problemi legati al contenimento dei privilegi e delle immunità delle persone e del patrimonio ecclesiastico più che a quelli di una riforma strutturale della organizzazione ecclesiastica locale³⁴.

8. (segue) *Misure dirette a secolarizzare le funzioni assistenziali ed educative. sottrazione dei relativi ambiti di attività alla Chiesa ed alle sue istituzioni*

La restrizione della giurisdizione ecclesiastica a vantaggio di quella statale toccò, peraltro, anche ambiti ulteriori rispetto a quelli segnalati.

notare come l'azione di rinnovamento della Chiesa toscana fu portata avanti in un certo accordo con l'episcopato locale, il quale se da una parte bloccò le richieste ritenute più eversive, e, fra di esse, principalmente i "57 punti ecclesiastici" usciti dal Sinodo di Pistoia del 1786 (cfr. *Punti ecclesiastici compilati e trasmessi da Sua Altezza Reale a tutti gli arcivescovi e vescovi della Toscana e loro rispettive risposte*, Firenze, G. Cambiagi, 1787), dall'altra collaborò per molti versi con il sovrano nell'applicazione concreta delle riforme. Sulla politica riformatrice in materia ecclesiastica di Pietro Leopoldo, si veda MARIO ROSA, *Giurisdizionalismo e riforma religiosa nella Toscana leopoldina*, in ID., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari, Dedalo, 1969, pp. 165-213; MARCELLO VERGA, *Le riforme ecclesiastiche di Pietro Leopoldo*, in *Le riforme di Pietro Leopoldo e la nascita della Toscana moderna*, a cura di V. Baldacci, Firenze, Mandragora, 2000, pp. 70-84. Sul giansenismo in Italia, cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione*, Bari, Laterza, 1928; ETTORE PASSERIN D'ENTRÈVES, *La riforma «giansenista» della Chiesa e la lotta anticuriale in Italia nella seconda metà del Settecento*, in *Rivista storica italiana*, LXXI (1959), pp. 209-234; MARTA PIERONI FRANCINI, *Il giansenismo in Italia*, in FRANCOISE HILDESCHMEIER, M. PIERONI FRANCINI, *Il giansenismo*, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1994; GIAMPIERO GUARDUCCI, *Dal Giansenismo una chiesa nazionale toscana*, Prato, Società Pratese di Storia Patria, 2008. Sulla figura di Scipione de' Ricci, vescovo di Pistoia e Prato, fautore del programma di rinnovamento pastorale e dottrinale dell'organizzazione ecclesiastica toscana d'impronta giansenista uscito dal Sinodo di Pistoia, primariamente volto ad affermare l'autonomia della Chiesa toscana dalla Corte di Roma, si vedano: GIOVANNI ANTONIO VENTURI, *Le controversie del granduca Leopoldo I di Toscana e del vescovo Scipione de' Ricci con la Corte Romana*, Firenze, M. Cellini e C., 1891; NICCOLÒ RODOLICO, *Scipione dei Ricci e la costituzione civile del clero in Italia*, Firenze, Ufficio della Rassegna nazionale, 1914; BENVENUTO MATTEUCCI, *Scipione de' Ricci: saggio storico-teologico sul giansenismo italiano*, Brescia, Morcelliana, 1941; CARLO FANTAPPIÈ, *L'opera di Scipione de' Ricci nell'interpretazione storiografica*, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1984.

³⁴ Relativamente a quest'ultimo, cfr. MARIO ROSA, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, in ID., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, cit., pp. 119-163; ID., *Il giurisdizionalismo borbonico a Napoli nella seconda metà del Settecento*, in *Società e storia*, XIX, 1991, n. 51, pp. 53-76; ROMEO DE MAIO, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, Napoli, Esi, 1971; ANTONIO CESTARO, *Strutture ecclesiastiche del Mezzogiorno nell'età moderna*, cit., p. 360 ss.

Risale, in particolare, al pieno Settecento, nella gran parte degli Stati della penisola, l'avvio, dopo i timidi tentativi della fine del secolo precedente, di una operazione di recupero dell'iniziativa politica in campo assistenziale, sanitario ed educativo, che pur senza giungere a sostituire completamente il ricorso alle istituzioni ecclesiastiche da secoli operanti, mirò comunque a creare le premesse di una surrogazione degli Stati nel ruolo sociale da esse esercitato.

Tale operazione fu, in realtà, espressione di un modo nuovo di intendere siffatte materie. Alla tradizionale concezione della beneficenza e dell'assistenza come doveri cristiani nel solco della carità evangelica, si andò, difatti, progressivamente affiancando e sostituendo una concezione razionale che orientava il problema essenzialmente in termini di utilità e di sicurezza sociale, nonché di controllo poliziesco sulla dinamica sociale. La beneficenza e l'assistenza, in altri termini, cominciarono ad essere percepite come attività pubbliche e come funzioni sociali, e non più come semplice esercizio di carità cristiana³⁵. Discorso analogo può essere fatto per l'istruzione. Dietro le diverse iniziative intraprese dai sovrani settecenteschi con l'obiettivo di sottrarre l'istruzione, specie quella secondaria e universitaria, all'egemonia della Chiesa e delle sue istituzioni vi fu il tentativo di affermare e di far valere, in concreto, il diritto/dovere dello Stato di provvedere alla formazione culturale dei propri cittadini, come espressione di una più generale competenza (e responsabilità) dello stesso ad intervenire in tutti i settori della pubblica amministrazione, soprattutto in quelli di natura sociale³⁶.

Di fatto, e per quanto maggiormente ci interessa, la progressiva assunzione

³⁵ Sul punto, cfr. BRONISLAV GEREMEK, *Il pauperismo nell'età preindustriale (secoli XIV-XVIII)*, in *Storia d'Italia Einaudi*, 5, *I documenti*, Torino, Einaudi, 1973, spec. pp. 693-694; DANIELE MENOZZI, *Chiesa, poveri, società nell'età moderna e contemporanea*, Brescia, Queriniana, 1980; MARIA CRISTINA GIUNTELLA, LUISA PROIETTI PEDETTA, MARIO TOSTI, *Modelli di povero e tipologie di assistenza nell'età moderna in Italia centrale*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 1984, pp. 486-498; MARIO ROSA, *Chiesa, idee sui poveri e assistenza in Italia dal Cinque al Settecento*, in *Società e storia*, 3 (1980), n. 10, pp. 775-806; ID., *Forme assistenziali e strutture caritative della Chiesa dal '500 al '700*, in *Stato e Chiesa di fronte al problema dell'assistenza*, Atti del Convegno promosso dal Centro italiano di Storia Ospitaliera (Pistoia, 1979), Roma, CISO Edimez, 1982, pp. 108-118; ID., *Pauperismo e riforme nel Settecento italiano. Linee di ricerca, in Povertà e carità dalla Roma tardo-antica al '700 italiano: quattro lezioni*, a cura di P. Brown, Abano Terme, Francisci, 1983, pp. 93-122.

³⁶ Per ciò che concerne specificamente l'istruzione, cfr. BALDO PERONI, *La politica scolastica dei principi riformatori in Italia*, in *Nuova rivista storica*, XII (1928), spec. pp. 265-276; ANGELO BIANCHI, *Scuola e lumi in Italia nell'età delle riforme (1750-1780). La modernizzazione dei piani degli studi nei collegi degli ordini religiosi*, Brescia, La Scuola, 1996, pp. 45-74; ELENA BRAMBILLA, *Università, scuole e professioni in Italia dal primo '700 alla Restaurazione*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XXIII, 1997, pp. 153-208; più di recente, si vedano gli interventi contenuti nel volume collettaneo *L'istruzione religiosa in Italia tra Sette e Ottocento. Lombardia - Veneto - Umbria*, I. *Studi*, Atti del Convegno nazionale di Studi, Milano-Pavia 28-30 ottobre 2004, a cura di A. Bianchi, Brescia, 2007.

da parte delle autorità civili di funzioni e di competenze nei settori indicati segnò un passaggio determinante nel processo di secolarizzazione della società e delle sue strutture avviato dai sovrani italiani settecenteschi, contribuendo in maniera essenziale a mutare le relazioni tra gli Stati e la Chiesa secondo le linee descritte in precedenza.

La stessa, inoltre, incise profondamente sulle modalità della presenza e della operatività delle istituzioni ecclesiastiche all'interno della società civile, nonché sul loro patrimonio.

Per effetto della statalizzazione delle funzioni assistenziali ed educative, difatti, numerose entità in precedenza soggette alla giurisdizione ecclesiastica (scuole, ospedali, confraternite, luoghi pii in genere), per lo più collegate ad ordini e congregazioni religiose, furono laicizzate, e dunque sottoposte al controllo delle autorità civili, aggregate o addirittura soppresse (come nel caso delle confraternite in Lombardia e in Toscana); i loro beni, così come quelli dei conventi e dei monasteri soppressi, a seconda dei casi e dei luoghi furono trasferiti ad altri corpi ecclesiastici, ovvero incamerati dagli Stati per finalità di carattere pubblico generale, o al più convertiti e destinati per scopi caritativo-assistenziali, comunque senza il richiesto beneplacito apostolico, ma sulla base di una semplice valutazione di necessità governativa giustificata dalle esigenze statuali.

Misure di tal genere – anticipatorie di quelle, ben più invasive, che avrebbero poi caratterizzato il periodo rivoluzionario e napoleonico – furono adottate nel Piemonte sabauda, ove proprio sul versante del controllo e della gestione dei settori dell'assistenza e dell'istruzione e delle istituzioni ad essi preposte, più che su quello della lotta alla manomorta, si incentrò maggiormente l'azione riformatrice del governo³⁷; nella Lombardia austriaca, ove le

³⁷ Da una parte con l'inaugurazione di una nuova concezione maggiormente laica e moderna dell'assistenza, che si affiancò e tese a sostituire quella ecclesiastica; dall'altra con la sottrazione agli ordini religiosi del monopolio della istruzione, attraverso la riforma universitaria e scolastica di Vittorio Amedeo II fondata sull'istituzione di scuole pubbliche. Il testo di tali provvedimenti, tra loro eterogenei, si può rinvenire nelle varie redazioni delle «*Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna*», pubblicate per la prima volta nel 1723, poi nel 1729 e nel 1770. Sulla riforma del settore ospedaliero e degli istituti di beneficenza, cfr., nella specie, A. TORRE, *Le confraternite piemontesi fra Sei e Settecento*, in *Storiografia francese ed italiana a confronto sul fenomeno associativo durante XVIII e XIX secolo*. Atti delle giornate di studio promosse dalla Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 6 e 7 maggio 1988), a cura di M.T. Maiullari, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1990, pp. 67-76; EVELINA CHRISTILLIN, *Gli ospedali e l'assistenza. Istituzioni ecclesiastiche e religiosità*, in *Storia di Torino. V. Dalla città razionale alla crisi dello Stato d'Antico Regime (1730-1798)*, a cura di G. Recuperati, Torino, Einaudi, 1998. Per ciò che concerne, invece, la riforma scolastica, cfr. MARINA ROGGERO, *Scuola e riforme nello Stato sabauda. L'istruzione secondaria dalla Ratio studiorum alle costituzioni del 1772*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 1981.

riforme giuseppine determinarono pesanti ripercussioni nell'organizzazione di settori di attività tradizionalmente gestiti dalla Chiesa come l'istruzione, la beneficenza e l'assistenza³⁸; nei ducati di Modena, con la creazione nel 1764 di una «Opera pia generale de' poveri», e di Parma e Piacenza, con l'istituzione nel 1767 di una «Soprintendenza dei luoghi pii» deputata al controllo della gestione finanziaria di tali organismi³⁹; nella Toscana leopoldina, ove furono prese di mira specialmente le confraternite⁴⁰; infine, nel Mezzogiorno borbo-

³⁸ La materia assistenziale, in particolare, venne gradualmente trasferita dalla gestione della Chiesa e dei privati a quella dello Stato. L'intervento statale prese corpo a muovere dalla fine del 1765, durante il regno di Maria Teresa, con l'istituzione della già ricordata "Giunta per le materie ecclesiastiche e miste" (poi divenuta "Giunta economale"), un organo di centralizzazione amministrativa deputato ad occuparsi anche dei luoghi pii. La Giunta procedette ad un controllo capillare nei confronti di confraternite, ospedali, chiese parrocchiali, istituzioni di carità e luoghi pii in genere, al fine di verificarne la condizione patrimoniale e l'amministrazione, e procedere, quindi, all'abolizione delle manifestazioni più esteriori, ritenute ormai eccessive. Successivamente, con la ristrutturazione giuseppina delle parrocchie cittadine del 1783, fu imposta la riunione dei luoghi pii sotto un'unica voce amministrativa, la presentazione annua di un dettagliato rendiconto sulla situazione finanziaria e, dal punto di vista politico, la totale subordinazione di tutti gli amministratori alle direttive della "Giunta economale". Al contempo, tutti i capitoli, le congregazioni, gli enti che fino a quel momento avevano amministrato i luoghi pii, vennero dichiarati decaduti e sostituiti con deputati nominati dal governo. L'unificazione e la razionalizzazione amministrativa degli enti assistenziali fu infine portata a compimento nel 1784 con l'istituzione della figura dell'"Amministratore Unico", mentre le funzioni di direzione e di controllo furono attribuite ad un nuovo organo, diretta dipendenza del governo centrale, la "Giunta stabile delle pie fondazioni", avente il compito di sovrintendere a tutte le fondazioni pie di qualunque tipo. Sul punto, cfr. RICCARDO BOTTONI, *Le confraternite milanesi nell'età di Maria Teresa: aspetti e problemi*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, cit., III, pp. 595-607; DANILO ZARDIN, *Le confraternite in Italia settentrionale fra XV e XVIII secolo*, in *Società e storia*, X, 1987, pp. 81-137; Id., *Confraternite e "congregazioni" gesuitiche a Milano fra tardo Seicento e riforme settecentesche*, in *Ricerche sulla Chiesa di Milano nel Settecento*, a cura di A. Acerbi e M. Marcocchi, Milano, Vita e pensiero, 1988, pp. 180-252; EDOARDO BRESSAN, *Istituzioni ecclesiastiche e istituzioni assistenziali nell'età delle riforme*, in *Dalla carità all'assistenza. Orfani, vecchi e poveri a Milano tra Settecento e Ottocento*, a cura di C. Cenedella, Milano, Electa, 1993, pp. 35-47.

³⁹ Notizie dettagliate, relativamente al Ducato di Modena, in ODOARDO ROMBALDI, *L'assistenza nei Ducati estensi e i rapporti fra Stato e Chiesa (1753-1773)*, in *Stato e Chiesa di fronte al problema dell'assistenza*, cit., pp. 159-179; ELIO TAVILLA, *Confraternite, opere e luoghi pii nel ducato estense. Problemi politici e giuridici nell'età delle riforme*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 78 (2005), pp. 270-308 (riedito in forma ridotta con il titolo *Confraternite e riforme nel Settecento estense*, in *Condividere la fede. Archivi di confraternite dell'Emilia Romagna*, Atti del Convegno di Spezzano (10 settembre 2009), a cura di G. Zacchè, Modena, Mucchi, 2010, pp. 11-25). Per il Ducato di Parma e Piacenza, cfr. MICHELA DALL'AGLIO MARAMOTTI, *L'assistenza ai poveri nella Parma del Settecento: aspetti e problemi*, Reggio Emilia, Tecnograf, 1985.

⁴⁰ Nel Granducato, in particolare, con motuproprio del 21 marzo 1785 Pietro Leopoldo ordinò la soppressione «di tutte le Compagnie, Congregazioni, Congreghe, Centurie e Confraternità (...) comprensivi dei così detti Terzi Ordini» (in ASPi, *Notificazioni, editti, bandi, regolamenti riguardanti Pisa e Firenze dal 1601 al 1818 con indice*, Leg. T 6(3), c. 52.). Le Compagnie religiose, dette anche confraternite o congregazioni, erano associazioni laiche a sfondo prettamente religioso e solidaristico, variamente composte di laici e chierici, annesse ad una chiesa. Al loro posto venne

nico, ove le cause pie subirono un generale processo di laicizzazione⁴¹.

V'è, tuttavia, da segnalare come alla prova dei fatti il tentativo degli Stati di imporre un nuovo sistema socio-assistenziale a carattere essenzialmente pubblico non fornì i risultati auspicati. L'azione statale faticò, difatti, a

istituita un'unica "Compagnia di Carità" per ogni cura, posta sotto il controllo del parroco. I beni delle compagnie soppresse furono affidati agli amministratori dei "Patrimoni ecclesiastici", istituti appositamente creati in ambito diocesano con motuproprio del 30 ottobre 1784 (ivi, c. 42) al fine di garantire la sussistenza dei parroci ed il mantenimento delle chiese, con l'incarico di curarne la vendita o, in alcuni casi, di consegnarli gratuitamente ai parroci «per provvedere al comodo delle parrocchie». In argomento, cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana*, cit., p. 199. Relativamente ai "Patrimoni ecclesiastici", cfr. ETTORE PASSERIN D'ENTRÈVES, *L'istituzione dei patrimoni ecclesiastici e il dissidio fra il vescovo Scipione de' Ricci ed i funzionari leopoldini (1783-1789)*, in *Rassegna storica toscana*, I, 1 (1955), pp. 6-27. I provvedimenti soppressivi delle compagnie religiose, così come quelli, coevi, diretti ad abolire gli ordini religiosi, oltre a suscitare le rimostranze delle autorità ecclesiastiche, che li intesero come un'ingerenza del potere laico nell'ambito ecclesiastico, andarono in non pochi casi ad urtare la sensibilità popolare, che li percepì come uno sconfinamento nelle questioni religiose. Non deve, perciò, sorprendere che, specie nell'ultimo decennio del secolo, contro la soppressione delle compagnie religiose si levò, vibrante, la protesta popolare. Al riguardo, cfr. GABRIELE TURI, *Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana (1790-1799)*, Bologna, Il Mulino, 1999. Per maggiori approfondimenti sul riformismo leopoldino in campo assistenziale, cfr. SANDRA PIERI, *Aspetti della riforma ospedaliera in Toscana al tempo di Pietro Leopoldo*, in *Stato e Chiesa di fronte al problema dell'assistenza*, cit., pp. 151-158; LUIGI CAJANI, *L'assistenza ai poveri nella Toscana settecentesca*, in *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*, Atti del Convegno "Pauperismo e assistenza negli antichi Stati italiani" (Cremona, 28-30 marzo 1980), a cura di G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta, Cremona, Annali della Biblioteca Statale e Libreria civica di Cremona, 1982, pp. 185-210; DIANA TOCCAFONDI, *La soppressione leopoldina delle confraternite tra riformismo ecclesiastico e politica sociale*, in *Archivio storico pratese*, LXI, 1985, 1985, pp. 143-172; ALESSANDRA CONTINI, *La Deputazione sopra gli Ospedali e Luoghi Pii del XVIII secolo in Toscana: fonti e contesti*, in *Popolazione e storia*, 2000, pp. 219-244.

⁴¹ Nel napoletano, fu lo stesso Concordato del 1741 (cap. V) a sancire l'eliminazione della giurisdizione vescovile dai luoghi pii laicali, stabilendo per tale riguardo l'osservanza rigorosa di quanto prescritto in *limine fundationis*, senza che si potesse in alcun modo arbitrariamente trasformare l'ente da laicale in beneficiario (cioè ecclesiastico, sottoposto quindi al controllo dell'autorità della Chiesa), attraverso l'applicazione di un'erezione canonica non voluta espressamente dai fondatori pii e non consentanea all'essenza propria dell'ente creato o dotato (pratica questa cui la Chiesa era spesso ricorsa, nel corso dei secoli, per sottoporre al proprio controllo le cause pie di natura laicale, rivendicando il principio della generale presunzione di beneficiarietà di tali istituzioni per effetto della ripetuta collazione vescovile). Il testo del Concordato si può rinvenire in ANGELO MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, vol. I, cit., pp. 338-364. Sul punto, diffusamente, si veda MARIO ROSA, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, cit., pp. 119-163. La successiva legislazione tanucciana accentuò poi ulteriormente il carattere laicale delle confraternite, con la rivendicazione allo Stato del diritto di conferire loro la personalità giuridica a tutti gli effetti e l'obbligo dell'approvazione regia per la legittimità dei loro atti costitutivi e statuti; mentre con le "Istruzioni Reali" pubblicate il 6 aprile 1794 fu chiaramente stabilita la necessità, per aversi beneficio ecclesiastico (ossia ente di natura ecclesiastica), oltre alla chiara ed espresa fondazione, anche della canonica erezione in titolo, in assenza della quale la fondazione si sarebbe dovuta reputare cappellania laicale o vero legato pio laicale. Per approfondimenti, cfr. ENRICA ROBERTAZZI DELLE DONNE, *Stato borbonico-tanucciano ed istituzione confraternale*, in *Rivista di storia sociale e religiosa*, XIX, 1990, pp. 55-74.

colmare i vuoti lasciati dalla soppressione delle opere pie ecclesiastiche, solo raramente riuscendo a far fronte ai bisogni derivanti dal crescente pauperismo delle campagne, dall'incremento demografico, dal riassetto borghese della proprietà e dalla conseguente crisi del mondo contadino. I provvedimenti di secolarizzazione dei settori dell'assistenza avviati dai pubblici poteri non valsero, inoltre, a spezzare i legami della Chiesa e della sua organizzazione con le masse, specialmente contadine, abituate ad avere nelle strutture ecclesiastiche il punto di riferimento principale per i loro bisogni, che alle stesse, pertanto, continuarono prevalentemente ad indirizzare le proprie richieste, specie in campo assistenziale⁴².

9. *(segue) Rivendicazioni statali in tema di creazione delle istituzioni ecclesiastiche. Tentativi volti ad affermare la necessità e il carattere essenziale del riconoscimento o della confirmatio imperantis dei corpi morali in genere, e delle istituzioni ecclesiastiche in particolare*

Infine, relativamente al periodo considerato, occorre dar conto di un aspetto di ulteriore e profonda novità rispetto all'epoca precedente ed all'intera tradizione medievale. In contemporanea con le trasformazioni delle istituzioni politiche e il progressivo assettarsi degli Stati assoluti, i governi italiani, specialmente in Lombardia e nel Regno di Napoli, in ciò sostenuti dalla prevalente dottrina civilistica, cominciarono ad insistere sempre più sulla necessità e sul carattere essenziale del riconoscimento o della *confirmatio imperantis* dei corpi morali in genere, e delle istituzioni ecclesiastiche in particolare; sul recupero, cioè, dell'idea romana, accantonata in epoca medievale, che lo Stato soltanto avesse il diritto di creare e di revocare nel nulla centri di imputazione di relazioni giuridiche diversi dalla persona fisica.

Nella *confirmatio* da parte dell'autorità civile, in linea con le imperanti teoriche giurisdizionaliste, si vide (*recte*: si tornò a scorgere) una potestà o regalia inalienabile dei sovrani, attributiva di poteri pubblicistici e di una serie di privilegi, ma soprattutto una condizione imprescindibile di esistenza (e di sopravvivenza) per tutti i soggetti entificati presenti all'interno del territorio nazionale⁴³.

⁴² In proposito, si vedano le considerazioni di MARIO ROSA, *Forme assistenziali e strutture caritative della Chiesa dal '500 al '700*, cit., pp. 109-110.

⁴³ Sul punto, cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, II, Torino, Flli Bocca, 1897, p. 624, nt. 6; GAETANO CATALANO, v. *Persona giuridica (Diritto intermedio)*, in *Nuovissimo digesto italiano*, vol. XII, Torino, Utet, 1965, p. 1035. Si veda inoltre l'opera fondamentale di OTTO

Non è inesatto individuare in tali embrionali e ancora episodiche rivendicazioni da parte delle autorità civili le prime avvisaglie, i primi segnali di quel mutamento epocale, di quel radicale capovolgimento di prospettiva riguardo alle modalità di esistenza delle istituzioni ecclesiastiche che, anche grazie all'apporto derivante dallo sviluppo delle dottrine della soggettività giuridica e della personalità morale, avrebbe trovato la sua consacrazione alcuni decenni più tardi, a muovere dalla dominazione francese post-rivoluzionaria e napoleonica e sino alla formazione dello Stato unitario, con la generalizzata affermazione della necessità del riconoscimento statale per la rilevanza in seno alla società civile dei corpi morali⁴⁴.

Relativamente all'epoca considerata, tuttavia, risulterebbe poco proficuo voler insistere sopra tale aspetto, stante la non uniforme diffusione sul territorio nazionale di tali rivendicazioni, l'ancora incompiuta definizione dei presupposti ideologici delle stesse e la mancanza di un quadro coerente e sistematico all'interno di cui collocarle, nonché, e soprattutto, in considerazione delle frequenti deroghe e comunque della scarsa incisività con cui nella pratica, anche in presenza di disposizioni richiedenti un qualche riconoscimento da parte statale, queste furono poi osservate e fatte rispettare dalle autorità competenti.

Nel corso del Settecento, invero, i sovrani della penisola parvero maggior-

FRIEDRICH VON GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Graz, Adeva, 1954 (ristampa), vol. IV, p. 46 ss. Gli Stati della penisola in cui maggiori risultarono le rivendicazioni al riguardo furono, come accennato, la Lombardia asburgica ed il Regno di Napoli. In Lombardia, in specie, un Dispaccio di Carlo VI del 22 ottobre 1722 rinnovò il divieto, già contenuto nelle Grida del 1596, di fare nuove fondazioni senza licenza sovrana; il successivo articolo primo della Prammatica generale del 5 settembre 1767, precedentemente ricordata, subordinò al reale beneplacito il «nuovo stabilimento di Capitoli, Collegi, Case, o Comunità, anche sotto il pretesto di semplici Ospizi, e Residenze, Congregazioni, Confraternite, o di qualsivoglia altro Corpo Ecclesiastico, o Laicale, dell'uno e dell'altro sesso», la fabbricazione «di Chiese e Oratori per uso pubblico», la fondazione di «Benefici, o Cappellanie, (...), e Legati Pii di messe» (per il testo della Prammatica, cfr. ANTONIO FILIPPO ADAMI, *Raccolta di leggi e statuti su i possessi ed acquisti delle manimorte*, cit., pp. 10). Nel Regno di Napoli, invece, già dal 1740 furono proibite la fondazione e l'ampliamento di chiese, luoghi pii ed enti morali senza il preventivo assenso regio, e nel caso nuove fondazioni fossero state autorizzate, si impose loro il divieto di fare acquisti (Pramm. Nap. 6, *de eccles. personis*, anno 1740, in DIEGO GATTA, *Reali dispacci nelli quali si contengono le sovrane determinazioni de' punti generali o che servono di norma ad altri casi simili nel Regno di Napoli*, Napoli, a spese di Giuseppe Maria Severino Boezio, 1773-1777, I, 3, p. 11 ss. e III, p. 44 ss.); la necessità dell'assenso regio per tutte le erezioni in titolo ecclesiastico venne poi ribadita con successiva Prammatica del 1 gennaio 1768 (ibidem). Per approfondimenti, cfr. GIUSEPPE MADIA, *Polizia ecclesiastica del Regno d'Italia*, cit., pp. 12-15; FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, II, cit., p. 180 e 184, nn. 4 ss.

⁴⁴ Sul punto, anche per approfondimenti bibliografici, si rinvia a FABIO FRANCESCHI, *La condizione degli enti ecclesiastici in Italia nelle vicende politico-giuridiche del XIX secolo*, Napoli, Jovene, 2007, p. 161 ss.

mente interessati a far valere il proprio diritto di soppressione, nell'interesse dello Stato, dei corpi ecclesiastici, che non a rivendicare quello previo di creazione degli stessi (in un'ottica moderna i due momenti risulterebbero evidentemente inscindibili, essendo l'uno conseguenza dell'altro; l'esercizio di un potere estintivo sopra l'ente necessariamente implicando la capacità di disporre della esistenza del medesimo, anche in relazione al momento attributivo della rilevanza civilistica. Nell'ottica del tempo, viceversa, guardandosi ancora agli aspetti sostanziali dei fenomeni giuridici piuttosto che a quelli formali, in linea con quella che era la risalente tradizione medievale, i due momenti risultavano, invece, ancora concettualmente distinti e non in necessaria correlazione tra loro).

A ciò si aggiunga la ferma opposizione dell'autorità della Chiesa avverso l'asserita necessità del riconoscimento sovrano per il riconoscimento dei corpi ecclesiastici, motivata dal timore di perdere il controllo sul momento creativo della giuridica esistenza degli organismi appartenenti o comunque collegati con la propria organizzazione (quello che, con termine moderno, chiameremmo il controllo sulla ecclesiasticità degli enti).

Tale opposizione, per lo più, si concretò nello sforzo diretto a ribadire il perdurante imperio di quella consuetudine risalente al basso medioevo e da allora mai venuta meno attribuita alla Chiesa della potestà di procedere validamente da sola alla creazione di corpi ecclesiastici per mezzo dell'autorizzazione e approvazione pontificia (o anche di quella esclusiva dei vescovi per la istituzione di benefici minori), senza necessità dell'intervento da parte del potere laico.

Il richiamo a tale consuetudine portò l'autorità ecclesiastica, anche in presenza di quelle situazioni in cui un qualche riconoscimento da parte civile era stato comunque imposto, a ribadire nei riguardi degli Stati l'assoluta e incondizionata priorità dell'ente ecclesiastico rispetto al riconoscimento di esso eventualmente fatto dagli ordinamenti civili; sottolineando, a tale effetto, il valore dichiarativo e non costitutivo della *confirmatio imperantis*, la quale null'altro avrebbe rappresentato che «il prendere atto di una realtà già esistente, non solo canonicamente, ma anche nell'ordine naturale del diritto»⁴⁵.

⁴⁵ ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova, Cedam, 1983, p. 46. Secondo l'autrice, correttamente, proprio il riferimento all'ordine naturale del diritto – ossia al diritto divino, fonte obbligatoria per tutti, tanto nella *civitas* quanto nella *ecclesia* – «importava che l'atto di riconoscimento da parte dello Stato non solo fosse dichiarativo e non costitutivo, ma fosse addirittura un atto dovuto» (*ibidem*). Per un approfondimento di tale problematica, si vedano PHILIPPO MAROTO, *Institutiones iuris canonici ad normam novi codicis*, Romae, S. typ., 1921, I, pp.

10. *Istituzioni secolari ed istituzioni regolari. Incidenza della azione degli Stati sull'assetto della ripartizione tra le due componenti dell'organizzazione ecclesiastica. L'ostilità dei sovrani riformatori nei confronti dell'organizzazione regolare e della Compagnia di Gesù in particolare. Soppressione di conventi e monasteri*

Per effetto delle menzionate riforme promosse o attuate dalle autorità secolari, buona parte delle realtà organizzative di matrice ecclesiale fu costretta a ripensare (e a rifondare) la propria presenza religiosa e sociale secondo schemi più congrui alla mutata situazione dei tempi e, soprattutto, dei rapporti con le realtà politiche.

L'assetto stesso della ripartizione fra le due tradizionali componenti dell'organizzazione ecclesiastica – da una parte il clero e le istituzioni secolari, strutture primarie a base episcopale-parrocchiale, fortemente legate al territorio; dall'altra il clero e gli istituti regolari, dotati di relativa autonomia nei riguardi delle autorità ecclesiastiche locali e portati a svilupparsi secondo una configurazione transterritoriale, sovrastatale, tendenzialmente coestensiva all'intero corpo della Chiesa – risentì profondamente degli interventi statuali nell'organizzazione e nell'attività delle Chiese locali.

Non a caso, il periodo fece registrare una crescita sensibile delle tensioni e dei contrasti fra le componenti medesime, sempre più spesso poste in contrapposizione fra di loro, l'una contro l'altra, a tutto vantaggio degli interessi delle autorità civili⁴⁶. Queste, da parte loro, mostrarono di favorire apertamente la componente secolare, maggiormente legata al territorio e agli interessi locali, e dunque più agevolmente controllabile, a discapito di quella regolare, più vicina alla Curia romana e da questa strumentalmente adoperata per collegare le periferie ecclesiali al centro romano.

Non deve, perciò, sorprendere che a subire maggiormente le conseguenze

536-537; ARTHUR VERMEERSCH, *Epitome iuris canonici*, 6° ed. a p. J. Creusen accurate recognita, Mechliniae-Romae, H. Dessain, 1937, I, p. 191; WILHELM BERTRAMS, *De origine personae moralis in Ecclesia*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 36 (1947), pp. 179-180; GAETANO LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 130 ss., spec. pp. 150-151, nt. 33; A. BETTETINI, *Riflessioni storico-dogmatiche sulla regola "quod omnes tangit" e la "persona ficta"*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, I, pp. 645-679, e in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, I, Padova, 2000, pp. 193-230.

⁴⁶ In pratica, anziché rimanere una questione strettamente interna, quella dei rapporti fra "Chiesa secolare" e "Chiesa regolare" divenne materia di scontro fra il potere ecclesiastico e quello politico, dato che ambedue tali poteri attinsero «alle risorse spirituali e materiali dell'una e dell'altra componente intraecclesiastica per raggiungere finalità differenti e talora opposte»: CARLO FANTAPPIÈ, *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato*, cit., p. 17.

dell'offensiva giurisdizionalista e anticuriale degli Stati italiani della seconda metà del XVIII secolo fu il sistema del monachesimo, il quale, essendo venute a mancare le condizioni strutturali che nel corso dei secoli precedenti avevano portato alla proliferazione delle comunità monasteriali, entrò in una fase di profonda crisi (prodromica di quella, ben più grave, che avrebbe poi investito l'organizzazione regolare in epoca napoleonica).

I sovrani riformatori e i loro governi intuirono, difatti, che solo colpendo gli ordini e le congregazioni religiose avrebbero potuto combattere il potere e l'influenza esercitati dalla Santa Sede all'interno dei propri territori, reperendo al contempo le risorse necessarie ad avviare il processo di modernizzazione della società. Così, si dedicarono in prima persona alla riforma del clero regolare, con l'obiettivo di rimodellare nei propri domini «sia l'organizzazione monastica e conventuale, sia le modalità di reclutamento al suo interno che le forme di attività pastorale di ordini e congregazioni religiose»⁴⁷.

A tal fine, anzitutto si impegnarono per sottrarre gli ordini alla diretta dipendenza del pontefice e dei propri generali esteri, recidendo i legami tra i conventi locali e le congregazioni centrali della Chiesa, inquadrando le comunità monastiche nelle circoscrizioni diocesane e parrocchiali, e sottoponendo i regolari all'autorità dei vescovi e dei parroci (non diversamente dai laici e dagli altri ecclesiastici appartenenti al clero secolare). Per porre un argine alla crescita delle strutture monasteriali introdussero, poi, norme disciplinanti l'ingresso nella vita monastica e altre forme di controllo sugli aspiranti al chiostro, fissando limiti di età alla vestizione ed alla professione dei voti, e proibirono l'erezione di nuove congregazioni religiose sotto qualunque titolo senza l'autorizzazione sovrana. Soprattutto, si adoperarono per la riduzione del numero delle case esistenti, sopprimendo quelle meno numerose e concentrando i religiosi in esse dimoranti nelle strutture conservate: con l'obiettivo di eliminare gli istituti venuti meno, per il mutamento delle circostanze storiche, alla loro originaria missione, o quelli sprovvisti di mezzi

⁴⁷ ROBERTO RUSCONI, *Gli Ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, missioni*, in *Clero e società nell'Italia moderna*, cit., p. 270. L'avversione dei sovrani illuminati e dei fautori del giurisdizionalismo in genere, tanto laici che ecclesiastici, nei riguardi dei regolari traeva origine dalla circostanza che essi «erano i propugnatori più strenui delle teoriche della sovranità pontificia e della ingerenza della Chiesa nelle materie temporali, ed i difensori di quell'assetto interno della Chiesa che con ogni loro sforzo i giurisdizionalisti si ingegnavano di alterare: senza contare che essendo i regolari organi non necessari al buon funzionamento della Chiesa, su essi e sulle loro ricchezze si appuntavano già gli sguardi dei giurisdizionalisti dei secoli XVII e XVIII come sui corpi che primi avrebbero dovuto scomparire e sui beni che avrebbero dovuto essere devoluti o a vantaggio degli enti costituenti gli organi essenziali della Chiesa o a profitto generale ed a vantaggio dei poveri»: ARTURO CARLO JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, cit., p. 189.

sufficienti per il proprio sostentamento, costretti a ricorrere alla mendicizia o ad altri espedienti per potersi mantenere, e che essendo per lo più situati in aperta campagna o comunque lontano dalle residenze dei provinciali e dai capoluoghi delle diocesi, risultavano praticamente esclusi da ogni controllo da parte delle autorità competenti, tanto ecclesiastiche quanto civili⁴⁸.

Alle vere e proprie soppressioni di singoli conventi o di intere congregazioni si accompagnarono, poi, i provvedimenti restrittivi nei confronti dei beni degli istituti conservati (divieti o necessità di autorizzazione per i nuovi acquisti, tassazione, ecc.), diretti ad impedire o comunque ad arginare la crescita dei patrimoni degli stessi.

Questa politica contro i regolari – nella quale le motivazioni ideologiche (la generale avversione illuministica nei riguardi dei regolari) si fusero e furono assorbite da quelle prevalenti di ordine politico-economico (la possibilità di mettere a profitto, sia sul piano ecclesiastico che in campo educativo, l'ingente patrimonio dell'organizzazione regolare) – toccò l'apice nella Toscana e nella Lombardia asburgiche⁴⁹, ma venne adottata da pressoché tutti gli Stati italiani:

⁴⁸ Sul punto, cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *op. ult. cit.*, p. 203. Rispetto ad essi si fece valere il principio che «come il sovrano avrebbe potuto a suo tempo rifiutarsi di ammetterli nel proprio Stato, così aveva pur sempre facoltà di espellerli e di scioglierli, quando ritenesse che fossero divenuti dannosi al bene comune» (*ibidem*, p. 205).

⁴⁹ In Toscana, fra il 1775 e il 1780 Pietro Leopoldo non esitò a sopprimere e/o concentrare numerosi conventi e case appartenenti ad ordini religiosi (specialmente di carattere monastico, con esclusione degli ordini mendicanti) in funzione «d'una ristrutturazione organizzativa e d'una riconversione sociale delle loro funzioni» (CARLO FANTAPPIÉ, *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato*, cit., p. 237); furono presi di mira soprattutto i piccoli conventi, non impegnati in una effettiva opera pastorale, reputati inutili e dannosi. Il riformismo ecclesiastico leopoldino colpì anche i monasteri femminili, che furono sottoposti all'amministrazione di economisti laici e trasformati in conservatori impegnati di norma nell'istruzione femminile. Sulle soppressioni di istituti appartenenti al clero regolare in Toscana, cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana (1765-90)*, cit., pp. 296-338; CARLO FANTAPPIÉ, *Soppressione e ripristino dei monasteri benedettini in Toscana fra Sette e Ottocento*, cit., pp. 119-133; ID., *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato*, cit., pp. 237-272; ANTONIO DE RUGGIERO, *La politica ecclesiastica e le soppressioni negli anni di Pietro Leopoldo (1765-1790)*, in *Le soppressioni degli enti ecclesiastici in Toscana. Secoli XVIII-XIX. Nodi politici e aspetti storiografici*, a cura di Z. Ciuffoletti, Firenze, Edizioni dell'Assemblea, 2008. Per ciò che concerne, specificamente, la trasformazione dei monasteri femminili, cfr. MARTA PIERONI FRANCINI, *L'istruzione femminile nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 1991, n. 2; CARLO FANTAPPIÉ, *I conservatori toscani nell'età di Pietro Leopoldo: genesi e significato dell'istituto*, in *Annali di storia dell'educazione e delle educazioni scolastiche*, 2, 1995, pp. 39-57; FILIPPO SANI, *Collegi, seminari e conservatori nella Toscana di Pietro Leopoldo: tra progetto pedagogico e governo della società*, Brescia, La Scuola, 2001. Dati dettagliati sulle soppressioni di conventi e monasteri in Toscana nelle seconda metà del XVIII possono ora rinvenirsi nel volume *La soppressione degli enti ecclesiastici in Toscana. Secoli XVIII-XIX. Censimento dei conventi e dei monasteri soppressi in età leopoldina*, a cura di A. Benvenuti, Firenze, Edizioni dell'Assemblea, 2008.

Anche in Lombardia e negli altri territori inseriti nell'impero asburgico il moltiplicarsi degli ordini

dal Ducato di Modena di Francesco III d'Este, al Ducato di Parma e Piacenza, alla Repubblica di Venezia, al Regno di Napoli, con l'ovvia esclusione dello Stato della Chiesa⁵⁰. Venne presa di mira specialmente la Compagnia di Gesù, la più esposta sul piano ideologico, accusata di fomentare rivolte e disordini per sovvertire l'ordine costituito, i cui membri furono espulsi da uno Stato dopo l'altro e di cui infine il pontefice Clemente XIV decretò lo

monastici e l'eccessivo accumulo nelle loro mani delle proprietà immobiliari portò all'adozione di numerosi provvedimenti di riforma e di soppressione dei medesimi. Tra il 1771 e il 1773, in particolare, durante il regno di Maria Teresa, si procedette ad una prima significativa riduzione degli istituti regolari, con l'eliminazione di diversi conventi e monasteri; furono risparmiate solo le comunità dedite ad attività utili alla popolazione come l'insegnamento e l'assistenza. Le operazioni di soppressione furono portate avanti sulla base di "piani di sussistenza" (o "piani di consistenza"), redatti d'intesa con i superiori dei relativi Ordini, e risultarono, in questa prima fase, complessivamente moderate. Dopo il 1780, con l'avvento al trono di Giuseppe II e l'accelerazione della politica giurisdizionalista, si registrò un'ulteriore drastica riduzione del numero dei conventi: vennero, in particolare, soppressi gli ordini dell'uno e dell'altro sesso dediti solamente alla vita contemplativa (celestini, camaldolesi, canonici lateranensi, canonici regolari della congregazione renana, carmelitani della congregazione di Mantova, francescani del III ordine, certosini, cappuccine, carmelitane scalze, cistercensi, francescane) e confiscati i loro beni, con i quali fu costituito un "Fondo di religione" (cfr. Regio Dispaccio 9 febbraio 1782, con allegati gli *Articoli fondamentali per le modalità dell'esercizio della podestà vescovile sopra i regolari*). Per approfondimenti, cfr. VINCENZO FORCELLA, *Chiese e luoghi pii soppressi in Milano dal 1764 al 1808*, in *Archivio storico lombardo*, 16 (1889), pp. 646-664; LUCIA SEBASTIANI, *I monasteri milanesi nel periodo teresiano*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. De Maddalena, E. Rotelli e G. Barbarisi, t. I: *Economia e società*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 205-219; PAOLA VISMARA CHIAPPA, *La soppressione dei conventi e dei monasteri in Lombardia nell'età teresiana*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, cit., t. III: *Istituzioni e società*, pp. 481-500; ID., *Il monachesimo nella politica ecclesiastica teresio-giuseppina*, in *Il monachesimo italiano dalle riforme illuministiche all'unità nazionale*, cit., pp. 5-37; MARIO TACCOLINI, *La soppressione di monasteri e conventi nella Lombardia austriaca del secondo Settecento: contributo per una quantificazione economica*, in *Temi e questioni di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea: studi in onore di Sergio Zaninelli*, a cura di A. Carera, M. Taccolini e R. Canetta, Milano, Vita e pensiero, 1999, p. 95 ss.; ID., *Per il pubblico bene. La soppressione di monasteri e conventi nella Lombardia austriaca del secondo Settecento*, Roma, Bulzoni, 2000. Per un confronto tra la politica ecclesiastica di Pietro Leopoldo in Toscana e quella di Giuseppe II in Lombardia, cfr. ETTORE PASSERIN D'ENTRÈVES, *La politica dei giansenisti nell'ultimo Settecento*, in *Quaderni di cultura e storia sociale*, II, 1953, p. 359 ss. e III, 1954, pp. 309-329.

⁵⁰ Provvedimenti soppressivi di istituzioni regolari furono adottati nel Ducato di Parma e Piacenza, ove con l'istituzione di una "Soprintendenza dei luoghi pii" (1767) deputata al controllo della gestione finanziaria dei conventi e delle confraternite si procedette alla riduzione e al riordino organizzativo di tali enti, dettando regole precise sui controlli e sui bilanci da sottoporre all'approvazione della "Soprintendenza" stessa; a Venezia, con decreto del 7 settembre 1768 (quest'ultimo, peraltro, sopresse solo alcuni conventi minori); nonché nel Regno di Napoli, con le riforme tanucciane del decennio 1767-1776. Per indicazioni e approfondimenti sulla soppressione di istituzioni del clero regolare negli Stati menzionati, oltre alle opere precedentemente citate in sede di disamina dei provvedimenti diretti a contrastare il fenomeno della manomorta ecclesiastica ed a riformare l'assetto dell'organizzazione della Chiesa in sede locale, si rinvia, cumulativamente, alla voce *Soppressioni* del *Dizionario degli Istituti di Perfezione* (DIP), a cura di G. Pelliccia e G. Rocca, vol. VIII, Milano, 1988, coll. 1818-1858, ove è possibile rinvenire un utile quadro cronologico-storico-bibliografico delle medesime.

scioglimento nel 1773⁵¹; ma i provvedimenti soppressivi non risparmiarono neanche gli ordini contemplativi (dai Certosini ai Camaldolesi) e quelli mendicanti (Francescani, Domenicani, Minimi di S. Francesco di Paola), nonché il monachesimo femminile, specialmente ad opera dei sovrani di casa Asburgo-Lorena⁵².

Non di rado, nell'azione di ridimensionamento della componente regolare del clero i sovrani e i loro governi cercarono, e in alcuni casi ottennero, la collaborazione sia dei superiori generali degli ordini, interessati ad evitare, tramite una preventiva concertazione delle misure soppressive, atti unilaterali del potere politico sicuramente più rovinosi per le loro organizzazioni (fu specialmente il caso della Toscana), sia, e soprattutto, quella del clero secolare, e in specie dei vescovi locali, i quali, appartenendo per lo più alle famiglie della nobiltà regionale, risultavano legati, per rapporti di parentela o di interesse, più alle case regnanti che non alla Curia romana; questi ultimi, sovente, si trovarono così ad agire nelle vesti di veri e propri collaboratori dei

⁵¹ Provvedimenti nei riguardi della Compagnia di Gesù vennero adottati, sulla scia di quanto già avvenuto in Portogallo, Francia e Spagna, nel 1767 nel Regno di Napoli e l'anno successivo nel ducato di Parma. Di essa, in ultimo, il pontefice Clemente XIV nel luglio del 1773 fu costretto a dichiarare lo scioglimento con il breve «*Dominus ac Redemptor noster*» (per il testo, cfr. *Bullarii Romani continuatio*, V, Prati, 1845, pp. 619-629): segno evidente della debolezza del papato nei riguardi delle pressioni esercitate dal regalismo giurisdizionalista, che nella presenza della Compagnia in settori come il commercio, la stampa e l'istruzione vedeva un ostacolo alla estensione del proprio controllo sopra tali ambiti del vivere civile. A seguito di tale provvedimento in tutti gli Stati della penisola le case della Compagnia furono soppresse e i loro beni incamerati dai governi. Sulla Compagnia di Gesù in Italia e sulla sua soppressione, cfr. ALESSANDRO MONTI, *La Compagnia di Gesù nel territorio della provincia torinese*, II: *Fondazioni antiche. Soppressione*, Chieri, Ghirardi, 1915; PIA ONNIS, *L'abolizione della Compagnia di Gesù nel Regno di Napoli*, in *Rassegna storica del Risorgimento italiano*, XV, (1928), pp. 759-822; ENZO D'ALESSANDRO, *L'abolizione della Compagnia di Gesù nel 1767 e l'espulsione dalla Sicilia*, in *Archivio storico siciliano*, 9, 1959, pp. 71-103; GIOVANNI GONZI, *L'espulsione dei gesuiti dai ducati parmensi: febbraio 1768*, in *Aurea Parma*, L, 3, 1966, pp. 154-193, e LI, 1, 1967, pp. 3-62; FRANCESCO RENDA, *Il riformismo di Bernardo Tanucci. Le leggi di eversione dell'asse gesuitico (1767-1773)*, Catania, Società di storia patria per la Sicilia orientale, 1969; ID., *Bernardo Tanucci e i beni dei gesuiti in Sicilia*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1974; ID., *L'espulsione dei gesuiti dalle Due Sicilie*, Palermo, Sellerio, 1993; ENRICA ROBERTAZZI DELLE DONNE, *L'espulsione dei gesuiti dal Regno di Napoli*, Napoli, Libreria Scientifica, 1970; EDMOND PRECLIN, EUGENE JARRY, *Le lotte politiche e dottrinali nei secoli XVII e XVIII (1648-1789)*, in *Storia della Chiesa* di A. Fliche e V. Martin, vol. XIX/2, Torino, 1975, pp. 1027-1035; EGIDIO PAPA, *I beni dei gesuiti e i preliminari della loro espulsione dal Regno di Napoli nel 1867*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 30 (1976), pp. 81-114; PAOLA VISMARA CHIAPPA, *L'abolizione delle missioni urbane dei gesuiti a Milano (1767)*, in *Nuova rivista storica*, LXII, 1978, p. 549 ss.; GIACOMO MARTINA, *La Chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo*. II: *L'età dell'assolutismo*, cit., pp. 223-235; CARLO FANTAPPIÈ, *Giurisdizionalismo e politica scolastica nel Settecento: la soppressione della Compagnia di Gesù in Toscana*, in *Studi in memoria di Italo Mancini*, a cura di G. Pansini, Napoli, Esi, 1999, pp. 207-237.

⁵² Per approfondimenti, si rinvia a GAETANO GRECO, *Le Chiese locali*, in *Storia degli antichi stati italiani*, a cura di G. Greco e M. Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 204.

sovrani, nella loro figura confluendo i due ruoli, non facilmente conciliabili, di delegato pontificio e di funzionario governativo.

11. *Le istituzioni del clero secolare. Rafforzamento degli episcopati locali e delle strutture organizzative diocesane come effetto della politica ecclesiastica riformista degli Stati italiani. Parziale riorganizzazione, territoriale e funzionale, delle parrocchie e dei seminari.*

Quanto alle realtà organizzative del clero secolare, diocesi e parrocchie su tutte, esse risentirono in misura senza dubbio minore del riformismo statale: sia per la loro ritenuta (e indiscussa) essenzialità nella costituzione della Chiesa, sia per la maggiore assoggettabilità di esse e delle loro attività al controllo delle autorità civili, sia, infine, per una loro complessiva attitudine a collocarsi nei progetti di riforma della Chiesa locale voluti dai sovrani illuminati ed a caratterizzarsi, perciò, come potenziali *instrumenta regni* nelle mani degli stessi.

Le strutture diocesane trassero anzi, in non pochi casi, indiretto beneficio dalla politica ecclesiastica riformista portata avanti dai sovrani della penisola. Il ridimensionamento dell'autonomia e del potere dell'organizzazione regolare e l'eversione del relativo patrimonio, la restrizione del numero e delle funzioni delle istituzioni caritativo-assistenziali, e soprattutto il rafforzamento dell'autorità dei vescovi – sia all'interno delle rispettive diocesi, nei riguardi di tutti i centri di potere limitativi del governo episcopale ivi esistenti, sia *ab externo*, nei riguardi della Curia pontificia, della quale, specialmente a muovere dagli ultimi anni del pontificato di Benedetto XIV, vennero notevolmente limitate le ingerenze in materia giuridica e tributaria – finirono, difatti, per consegnare loro quegli spazi di iniziativa e quelle risorse finanziarie che la mancata o comunque parziale attuazione delle riforme tridentine non era stata sino ad allora in grado di garantire⁵³.

⁵³ Dunque, il rafforzamento degli episcopati locali, a lungo perseguito dai pontefici romani e solo parzialmente realizzato nei primi decenni del secolo, venne infine ottenuto grazie al sostegno interessato dei poteri civili – che nel consolidamento dell'autorità dei vescovi ravvisarono uno strumento di possibile contrapposizione al papato – nel momento in cui la Curia romana, sul finire del pontificato di Benedetto XIV, arrestò il proprio slancio di promozione dell'attività episcopale, nella consapevolezza che un'eccessiva responsabilizzazione dei vescovi nel governo delle diocesi avrebbe finito con il mettere in moto, nel clima riformistico del periodo, un processo di possibile distacco delle Chiese locali da Roma (si vedano, in proposito, gli inviti ad astenersi da ogni coinvolgimento in questioni dottrinali e in controversie giurisdizionaliste rivolti da Benedetto XIV nel suo trattato *De Synodo dioecessana libri octo*, Ferrariae, 1753, libro VII, spec. capp. I, II e XXI). Sicché i vescovi

Sul piano strutturale, peraltro, rimasero nel periodo sostanzialmente invariate, salvo piccoli e occasionali ritocchi di confini, per lo più intesi ad adeguare le circoscrizioni diocesane alle frontiere politiche, tanto la rete diocesana della penisola, quanto quella parrocchiale (quest'ultima, con la sola significativa eccezione della Lombardia austriaca).

Relativamente alla prima, che all'inizio del secolo contava all'incirca trecento sedi episcopali, molte delle quali di modeste dimensioni, bisogna segnalare il fallimento, per le accese resistenze sia di parte laica sia di parte ecclesiastica, del progetto di riduzione del numero delle diocesi del Regno di Napoli previsto negli articoli segreti del Concordato del 1741, e l'istituzione, intorno alla metà del secolo, di alcune nuove sedi episcopali nell'area veneto-istriana, in conseguenza della soppressione del millenario patriarcato di Aquileia⁵⁴.

italiani, se per un verso riuscirono a consolidare la loro autorità (e il loro ruolo-guida) nei riguardi delle diverse componenti ecclesiastiche esistenti in ambito diocesano (istituzioni regolari conservate, capitoli canonicali, confraternite e luoghi pii in genere su tutti), per l'altro persero inevitabilmente e irreversibilmente di autonomia nei riguardi dei poteri civili, favorendo quel processo di attrazione delle istituzioni ecclesiastiche (e della regolamentazione delle condizioni concrete di esistenza e di operatività delle stesse) in seno agli ordinamenti secolari di cui si è detto in precedenza. Basti considerare, al riguardo, l'incremento nel periodo del controllo delle autorità civili sull'accesso alle sedi vescovili, le quali vennero praticamente riservate ai sudditi, per lo più aristocratici, dei rispettivi Stati (con esclusione, dunque, di elementi «esteri»). Per un inquadramento della figura e delle funzioni del vescovo nel Settecento si vedano le voci *Episcopatus* e *Episcopus* in LUCIO FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica (juris hispanici hodie etiam vocabitur) de principalioribus, et fere omnibus, quae in dies occurrunt, nec penes omnes facile, ac promte reperiri possunt, ex utroque jure, pontificiis constitutionibus, conciliis, sacrarum congregationum decretis, sacrae romanae rotae decisionibus, ac probatissimis et selectissimis auctoribus*, t. III, Venetiis, apud Franciscum Storti, 1758, pp. 168-204. Per approfondimenti, cfr. CLAUDIO DONATI, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, cit., pp. 721-766; Id., *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina*, cit., pp. 378-389; GAETANO GRECO, *Le Chiese locali*, cit., pp. 163-214, e spec. pp. 163-173.

⁵⁴ Dati dettagliati sulla consistenza delle diocesi italiane nel corso del Settecento possono rinvenirsi nei volumi quinto (*A pontificatu Clementis pp. IX (1667) usque ad pontificatum Benedicti pp. XIII (1730)*) e sesto (*A pontificatu Clementis pp. XII (1730) usque ad pontificatum Pii pp. VI (1799)*) della *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, a cura di P. Ritzler e P. Sefrin O.M. Conv., Patavii, Typis Librariae Il messaggero di San Antonio, rispettivamente 1952 e 1958. Per il testo degli articoli segreti aggiunti al Concordato napoletano del 1741, cfr. ANGELO MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, vol. I, cit., pp. 359-361. Per ciò che concerne il fallimento del progetto di riduzione del numero delle diocesi nel Regno di Napoli, cfr. MARIO ROSA, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, cit., pp. 129-140; Id., *Politica ecclesiastica e riformismo religioso in Italia alla fine dell'antico regime*, cit., p. 18 ss. Relativamente alla soppressione del Patriarcato di Aquileia (1751) e alla conseguente erezione delle due arcidiocesi di Udine e Gorizia, voluta per risolvere l'annoso problema di un'unica sede diocesana divisa fra la giurisdizione austriaca e quella veneziana, cfr. GIUSEPPE TREBBI, *La questione aquileiese*, in *Cultura, religione e politica nell'età di Angelo Maria Querini*, a cura di G. Benzoni e M. Pegrari, Brescia, 1982, pp. 669-687; PIETRO DEL

Quanto alla rete parrocchiale, essa continuò, invece, ad essere prevalentemente caratterizzata dalla forma ricettizia nel Mezzogiorno, della quale nel periodo si accentuò anzi il carattere chiuso e corporativo, ed a risultare viceversa strutturata sulla base di una commistione di parrocchie di libera collazione vescovile e di giuspatronati pubblici e privati nel Centro e nel Nord della penisola⁵⁵.

Delle chiese ricettizie, diffuse specialmente nel Meridione, i sovrani borbonici ed i loro governi intuirono, invero, nel corso della seconda metà del secolo, la necessità di una riorganizzazione della struttura giuridica, volta a porre un freno alla crescita smisurata che di tali chiese si era avuta in epoca post-tridentina; crescita che, non diversamente da quanto avvenuto per gli ordini religiosi, aveva finito con il fare delle stesse «grosse corporazioni di clero locale parassitario attaccato ad antichi privilegi e consuetudini ad esclusivo beneficio dei nativi del luogo»⁵⁶.

NEGRO, *Venezia e la fine del Patriarcato di Aquileia*, in Carlo Michele d'Attems primo arcivescovo di Gorizia (1752-1774) fra Curia romana e Stato asburgico, cit., pp. 31-58. La bolla *Iniuncta nobis* di papa Benedetto XIV del 6 luglio 1751, recante la soppressione del Patriarcato di Aquileia, si può leggere in *Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima complectens bullas, brevia acta S.S.*, Tomo III, cura ac studio Raphaelis De Martinis, Romae, Typ. Propaganda Fide, 1890, pp. 449-457.

⁵⁵ In linea generale, l'ordinamento giuridico della parrocchia, nel corso del Settecento, era ancora quello emerso dai dettami del Concilio di Trento, sebbene gli stessi avessero poi trovato ineguale applicazione nelle diverse aree geografiche e nelle differenti articolazioni geo-politiche della penisola. Come noto, il Concilio, oltre a stabilire un riordinamento della rete parrocchiale secondo criteri di maggiore razionalità tanto in rapporto al territorio, quanto al numero degli abitanti ed allo svolgimento delle funzioni da parte dei parroci, aveva affidato alle parrocchie una serie di nuove funzioni, con l'obiettivo di rilanciarne il ruolo di centro propulsivo sul territorio per la predicazione e per l'amministrazione dei sacramenti. Per quanto riguarda le norme tridentine relative alle parrocchie, cfr. *Concilium Tridentinum*, sess. XXIV, *de reform.*, c. IV, VII, XIII, XVIII. Inoltre, sess. V, c. II; sess. VII, c. III, XIII; sess. XXI, c. IV. Per una visione dell'istituto parrocchiale e della figura del parroco secondo la letteratura giuridico-canonica dell'epoca si rinvia a GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis*, cit., Liber XII, pars III, *De parochia et parochiis*; FRANCESCO ANTONIO RECLUSIO, *Tractatus de re parochiali*, cit., passim; LUCIO FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica*, cit., t. VI, v. *Parochia, Parochialis, Parochianus et Parochus*, pp. 27-43.

⁵⁶ Così ANTONIO CESTARO, *La ricerca storico-religiosa nel Sud con particolare riferimento alla tipologia dell'organizzazione ecclesiastica nell'Ottocento*, in *La società religiosa nell'età moderna*, cit., p. 149. La peculiarità delle chiese ricettizie, aventi origine e fondazione laicale, era rappresentata dal fatto che, pur essendo le stesse dei veri e propri benefici patrimoniali, il governo e la partecipazione alle temporalità relative appartenevano esclusivamente ai chierici nativi di una determinata area geografica, o che discendevano da un determinato ceto di persone o di famiglie, senza istituzione o ingerenza tanto da parte dell'ordinario diocesano quanto della Curia romana. La nomina dei "partecipanti", cioè degli aventi diritto al godimento di una quota-parte delle rendite amministrate in massa comune, era di patronato laicale e spettava, per antichi titoli di fondazione, o ai Comuni (e in tal caso le ricettizie erano dette anche Comunità) o a famiglie locali (e in tal caso erano dette familiari). Il controllo dell'Ordinario diocesano su tali chiese si esercitava soltanto nell'ambito spirituale. A seconda della circostanza che alle stesse fosse affidata o meno la cura delle anime prendevano il nome di ricettizie curate o semplici. Delle chiese ricettizie e delle istituzioni affini (comunità o comunerie) l'assemblea

Tale riorganizzazione, avviata con successivi dispacci del 1757, del 1759 e del 1766, fu portata a compimento dapprima con il regio dispaccio 21 giugno 1785, con il quale si chiarì la distinzione fra chiese ricettizie e collegiate, al fine di togliere il titolo di collegiate a quelle ricettizie che lo avevano preteso per godere dei privilegi e, specialmente, delle esenzioni dai tributi riconosciute alle sole collegiate (nel dispaccio si sottolineava come, mancando l'erezione o il regio assenso, non si sarebbero potuti avere benefici ecclesiastici, pur trattandosi di dignità di collegiate, dovendosi invece considerare le stesse "mere temporalità e possessi laicali", sottratte all'autorità ecclesiastica e sottoposte alle imposte sui loro beni)⁵⁷, e poi con il decreto di Ferdinando IV di Borbone del 26 agosto 1797, con il quale si dettò un riordinamento generale della materia. Le norme emanate nel 1797 confermarono, ed anzi per certi versi accentuarono la struttura essenzialmente laicale e il particolare *status* delle chiese ricettizie: i poteri di controllo dell'Ordinario furono, invero, limitati al solo diritto di visita e all'intervento sulle questioni di carattere spirituale (le cosiddette *quoad spiritualia tantum*), così come avvenuto, già in precedenza, per le confraternite e per i luoghi pii laicali⁵⁸.

Ben più incisivo, di contro, il riordinamento delle circoscrizioni parrocchiali, e in specie di quelle cittadine, operato in Lombardia, sulla base di criteri esclusivamente politici, durante il regno di Giuseppe II.

Per effetto di esso, delle parrocchie lombarde venne accentuato il ruolo

tridentina non si era occupata, se non per incidenza, parificandole alle parrocchie (Sess. XXIV, *De reform.*, c. XVIII): ciò in quanto tali chiese erano state ritenute istituzioni di carattere non organico e generale della Chiesa, ma puramente locale e territorialmente limitato.

⁵⁷ Al riguardo, cfr. RENATO BACCARI, *Le chiese ricettizie*, Milano, Giuffrè, 1948, p. 36.

⁵⁸ Per il testo dei provvedimenti citati cfr. *Statuti fondamentali novissimi intorno alle chiese ricettizie*, in FELICE TORELLI, *La chiave del Concordato dell'anno 1818 e degli atti emanati posteriormente al medesimo disposta per ordine di materie e per indice alfabetico*, I, I, Napoli, stamperia di Niccola Mosca, 1846, pp. 75-136, e in particolare la nota 27 alle pp. 75-78. Sulle chiese ricettizie, il loro ordinamento giuridico e la loro diffusione nel Mezzogiorno nel corso del XVIII secolo cfr.: BERNARDO PELUSO, *I capitoli delle cattedrali e delle collegiate e le chiese ricettizie*, Napoli, tipografia E. Fazio, 1898; FIORENZO ROMITA, *Le chiese ricettizie nel diritto canonico e nel civile dalle origini ai giorni nostri*, Roma, Il monitore ecclesiastico, 1947; RENATO BACCARI, *Le chiese ricettizie*, cit., *passim*; E. ROBERTAZZI DELLE DONNE, *Le chiese ricettizie nella legislazione borbonica*, in *La società religiosa nell'età moderna*, cit., pp. 1027-1047; ID., *Vita religiosa e attività economica del clero ricettizio nel Settecento napoletano*, in *Società e religione in Basilicata nell'età moderna*, Atti del Convegno di Potenza-Matera, 25-28 settembre 1975, a cura di G. De Rosa e F. Malgeri, II, Roma, D'Elia, 1977, pp. 652-679. Più in generale, sull'organizzazione delle parrocchie meridionali nel periodo, cfr. ANGELOMICHELE DE SPIRITO, *La parrocchia nella società napoletana del Settecento*, in *La parrocchia nel Mezzogiorno dal medioevo all'età moderna*, Napoli, Edizioni dehoniane, 1980, pp. 121-164; CARLA RUSSO, *Parrocchie, fabbricerie e comunità nell'area suburbana della diocesi di Napoli (XVI-XVIII secolo)*, in *Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia*, a cura di G. Galasso e C. Russo, Napoli, Guida, 1982, pp. 9-79.

non soltanto di unità religiosa ma anche civile, nel tentativo di fare delle stesse un organo di controllo sulla vita religiosa dei fedeli e di supporto dell'amministrazione civile in ambito comunitario. In tale ottica, obiettivo primario dell'azione riformatrice voluta dal governo fu quello di conferire loro una struttura razionale e quanto più possibile funzionale: si mise mano, perciò, alla revisione dei confini parrocchiali e alla determinazione del numero dei fedeli al loro interno; si ordinò la fissazione di una adeguata e stabile base economica per il clero impegnato nel servizio parrocchiale; soprattutto, si cercò di eliminare, per quanto in maniera graduale, tutte quelle «forme associative, quali le confraternite, contrastanti, e spesso conflittualmente, con l'unitarietà di indirizzo parrocchiale»⁵⁹.

La riorganizzazione giuseppina delle parrocchie lombarde rappresentò la testimonianza più evidente della trasposizione in ambito ecclesiastico della tendenza alla centralizzazione ed alla razionalizzazione del sistema burocratico tipica dell'Illuminismo. Nei fatti, tuttavia, essa si risolse in un sostanziale fallimento. Il mantenimento e la perdurante operatività sul territorio della gran parte di quei poli devozionali – collegiate e canonicati, legati per messe e patronati laicali, conventi, altari, ecc.. – che avevano contrassegnato la struttura organizzativa della Chiesa secolare d'antico regime impedì, di fatto, il conseguimento dei risultati auspicati, vanificando lo spirito e il senso stesso della riforma⁶⁰.

Sulla organizzazione parrocchiale in genere, peraltro, a seguito delle soppressioni settecentesche dei conventi e dei monasteri da una parte e delle confraternite e dei luoghi pii ecclesiali dall'altra, finirono con il ricadere nuove e più ampie responsabilità sia in relazione alla pratica religiosa che alla guida spirituale e morale dei fedeli, per effetto delle quali – come è stato correttamente osservato – nel corso del Settecento si assistette al «tramonto definitivo della parrocchia della Controriforma e al sorgere di un tipo di parrocchia, più omogeneo e unitario nonostante le variabili regionali, destinato a durare

⁵⁹ Così ANNIBALE ZAMBARBIERI, *Parrocchie rurali e parrocchie cittadine nelle riforme giuseppine: il caso del Lodigiano*, in *Dagli Stati preunitari di antico regime all'unificazione*, cit., p. 382.

⁶⁰ In argomento, cfr. LUCIA SEBASTIANI, *La riorganizzazione delle parrocchie milanesi nel periodo giuseppino*, in *Quaderni storici*, 1970, pp. 866-910; Id., *Parrocchie e comunità in età teresiana*, in *Nuova rivista storica*, 1982, pp. 373-385; MARIO ROSA, *Organizzazione ecclesiastica e vita religiosa in Lombardia dall'età dei Borromei al periodo napoleonico*, cit., pp. 187-195. Di modesto rilievo sul piano degli esiti, invece, il tentativo di riforma delle parrocchie operato in Toscana sotto Pietro Leopoldo, e caratterizzato dall'abolizione di ogni forma di patronato, dall'introduzione dell'inamovibilità dei curati e dall'attribuzione agli stessi di una serie di prerogative e di nuove funzioni. Sul punto, cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-1790)*, cit., pp. 339-369; MARIO ROSA, *Giurisdizionalismo e riforma religiosa nella Toscana leopoldina*, cit., p. 178 ss.

in gran parte, nelle sue strutture e nei suoi orientamenti di base, sino all'età contemporanea»⁶¹.

Interventi di natura soppressiva o riorganizzativa, per quanto di modesta entità, toccarono poi, in Lombardia come in Toscana e nel Regno di Napoli, i corpi capitolari e collegiali, i benefici semplici, le cappellanie ed altre istituzioni minori. Ciò non valse, tuttavia, a minare le fondamenta della struttura della Chiesa secolare settecentesca, che, da un punto di vista organizzativo, rimase imperniata su di un istituto come il beneficio, il quale, accanto ad una funzione specificamente spirituale legata all'ufficio sacro, rivestiva anche una significativa valenza economica e patrimoniale, presentando forti intrecci con la realtà sociale e politica del tempo. I sovrani riformatori, invero, decisi nell'intervenire sulle strutture e sui privilegi del clero regolare, mostrarono invece un atteggiamento di estrema prudenza nei riguardi di ogni ipotesi di soppressione o anche di semplice riorganizzazione (cumulo, incorporazione, conversione, ecc..) del sistema dei benefici ecclesiastici, molti dei quali erano di patronato privato; discorso analogo per i canonicati, semplici o parrocchiali, di patronato regio, privato o di libera collazione vescovile, i quali non di rado rappresentavano ambite prebende di cui fruivano quasi esclusivamente i cadetti della nobiltà locale⁶².

Riforme di un certo rilievo interessarono, di contro, i seminari. A muovere dalla metà del secolo, difatti, le autorità civili – che sino ad allora mai avevano imposto la propria vigilanza e il proprio controllo sopra l'istruzione degli ecclesiastici e sopra gli organismi a ciò deputati – cominciarono ad adoperarsi per sottrarre il sistema dell'educazione ecclesiastica al dominio esclusivo e incontrollato della Chiesa, esercitando in più modi ingerenze sopra i seminari, ed in special modo rivendicando una partecipazione nell'organizzazione dei medesimi, non solo riguardo all'erezione e all'amministrazione temporale, ma anche rispetto al regime formale.

Riforme dei seminari per opera dello Stato ebbero così luogo in Lombardia e nei domini austriaci tra il 1782 e il 1783 (con la chiusura di tutti i seminari vescovili e degli altri istituti di educazione ecclesiastica e la contemporanea istituzione del seminario generale di Pavia, il cui rettore ed i cui professori venivano nominati dallo Stato; alla morte di Giuseppe II, nel 1790, con il suo successore Leopoldo II i seminari generali furono, tuttavia, soppressi e

⁶¹ MARIO ROSA, *Le istituzioni ecclesiastiche italiane tra Sei e Settecento*, cit., p. 309.

⁶² Per un inquadramento dell'istituto beneficiale secondo la disciplina canonistica dell'epoca cfr. LUCIO FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, cit., t. I, p. 410 ss.; GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni*, V, Venezia, tip. Emiliana, 1840, pp. 79-90.

vennero restaurati gli antichi seminari diocesani); in Toscana sotto il Granduca Pietro Leopoldo (il quale se da una parte incrementò il numero dei seminari, aprendoli ai convittori laici e ricostituendone i patrimoni, anche facendo ricorso alle rendite appartenenti agli ordini religiosi soppressi, dall'altra ne riformò l'amministrazione economica, ponendola sotto la vigilanza dell'autorità civile; sempre per volontà di Pietro Leopoldo furono altresì istituite le «Accademie ecclesiastiche», poi sciolte, istituti di perfezionamento dell'istruzione teologica destinati ai chierici più meritevoli, poste sotto la stretta dipendenza delle autorità civili); e infine nel Regno di Napoli (con il riconoscimento dei seminari quali enti capaci di diritti, la ricomprensione degli stessi fra i luoghi pii ecclesiastici e l'estensione loro dei divieti di nuovi acquisti valevoli per i medesimi; senza, peraltro, fino ad un dispaccio del 29 luglio 1794, che gli stessi fossero sottoposti ad ispezione e vigilanza amministrativa)⁶³.

12. *Considerazioni conclusive*

Volendo tirare le fila di questa rapida ricostruzione delle vicende e della condizione delle istituzioni ecclesiastiche nel corso del Settecento non può non rilevarsi come il secolo dei Lumi abbia, invero, segnato un momento di radicale e irreversibile mutamento nella storia di esse: l'epilogo di un modo secolarmente radicato di esistere e di operare di tali istituzioni in seno alla società civile secondo le regole del diritto della Chiesa, senza condizionamenti da parte del potere secolare; e l'inizio, in un certo qual modo, della problematica degli enti ecclesiastici in senso moderno, con la trasformazione di essa da questione interna all'ordinamento canonico, formalmente estranea agli interessi del potere civile, in problema di rapporti fra la Chiesa e gli Stati (con questi ultimi, peraltro, in posizione ormai di assoluta e incontrastata preminenza).

Non a caso, nel periodo, le riforme istituzionali di maggior rilievo concernenti il regime giuridico e le condizioni di esistenza e di operatività delle

⁶³ Sulla legislazione e sulle ingerenze degli Stati in materia di seminari e di altri istituti per l'istruzione degli ecclesiastici nel corso del secolo XVIII, cfr. LUIGI SICILIANO VILLANUEVA, v. *Seminari*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XV, pt. II, sez. I, Milano, Società editrice libraria, 1915, pp. 186-190, e la ricca bibliografia ivi contenuta. Più di recente, v. anche MAURILIO GUASCO, *La formazione del clero: i seminari*, in *Storia d'Italia, Annali IX, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, cit., pp. 669-715. Per ciò che concerne specificamente la Lombardia e i domini austriaci cfr. VALERIA PEDANTE, *Il seminario Generale di Pavia sotto Giuseppe II*, in *Cattolicesimo e Lumi nel Settecento italiano*, cit., pp. 205-237. Per la Toscana e per il napoletano, cfr., rispettivamente, FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana (1765-1790)*, cit., spec. pp. 343-345, e *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, cit., p. 700 ss.

realità organizzative appartenenti o comunque collegate alla Chiesa vennero effettuate, o comunque discesero, dall'azione degli Stati più che da quella di Roma: fu, cioè, il potere politico ad assumere un ruolo propulsore nel processo di rinnovamento delle modalità della presenza delle istituzioni ecclesiastiche nella società, sostituendosi alla Curia pontificia, sostanzialmente incapace di promuovere *ab interno* un'azione di riforma della propria struttura organizzativa periferica.

E poco rileva, al riguardo, che la gran parte delle riforme promosse o attuate dai poteri civili furono in varia misura avversate dall'autorità ecclesiastica, nei contenuti precettivi e, soprattutto, nei criteri informativi (a cagione della ritenuta contrarietà degli stessi al principio della libertà delle istituzioni ecclesiastiche nel campo della loro struttura interna, dalla Chiesa stessa ritenuto essenziale – giacché fondato nell'ordine naturale delle cose, e dunque nel *jus divinum* – e come tale gelosamente difeso da ogni attacco esterno)⁶⁴.

La generalizzata condanna della Santa Sede non valse, difatti, ad arrestare o porre un freno a quel processo di secolarizzazione delle leggi e dell'amministrazione, dell'educazione e dell'istruzione, delle istituzioni di beneficenza ed in genere di tutte le realtà organizzative ecclesiastiche avviato dai sovrani riformatori e dai loro governi a muovere dalla metà del secolo; processo la cui *ratio* andava ricercata nell'affermazione degli Stati "moderni", con le loro assiomatiche pretese di sovranità assoluta in ogni campo, compreso l'ecclesiastico, e nella consapevolezza dell'inammissibilità, all'interno di siffatti modelli di organizzazione politica, del mantenimento di una giurisdizione concorrente rispetto a quella degli Stati stessi, quale appunto quella ecclesiastica.

Del resto, la Chiesa settecentesca restò ancora lontana dalla coscienza (e lo sarebbe stata anche quella del secolo successivo) delle trasformazioni in

⁶⁴ In un primo tempo, in realtà, la Chiesa tentò di andare incontro ai progetti riformatori dei principi, dando una certa disponibilità a divenire parte integrante dell'apparato statale, a collaborare al sistema pubblico dell'assistenza e della istruzione, a patteggiare forme di concorso ai pesi fiscali dello Stato (al riguardo, v. GIUSEPPE GIARRIZZO, *L'illuminismo e la società italiana. Note di discussione*, in *L'Età dei Lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, Jovene, 1985, vol. I, pp. 176-177); ma poi, specie a cominciare dal pontificato di Clemente XIII, assunse una posizione di netta chiusura rispetto alle istanze emergenti dalla società contemporanea, di aperta condanna del movimento illuminista e di intransigente difesa di principio dei propri privilegi. Del resto, le tradizionali teoriche curialiste sui rapporti fra Stato e Chiesa negavano ai sovrani qualsiasi ingerenza non solo in quanto fosse materia di fede, ma anche nella disciplina ecclesiastica, nei riti, nelle questioni beneficiarie, nelle nomine alle cariche della Chiesa. Sul punto, cfr. PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano, Parte generale*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 280 ss. Sull'avversione di Roma nei riguardi delle idee illuministe, cfr. MARIO ROSA, *Cattolicesimo e «lumi»: la condanna romana dell'Esprit des lois*, in ID., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, cit., pp. 87-118.

atto all'interno della società italiana, dell'epilogo ormai irreversibile di quel sistema medievale di ripartizione dei poteri che per secoli le aveva garantito una posizione di preminenza all'interno della società stessa.

Quella che si trovò a far fronte alle sempre più frequenti e invasive disposizioni riguardanti la materia ecclesiastica emanate dai poteri civili, molte delle quali in materia di istituzioni ecclesiastiche, fu una Chiesa arroccata a difesa dei propri diritti e secolari privilegi e di principio contraria a qualsivoglia istanza di rinnovamento emergente dalla società. Una Chiesa costretta *obtorto collo* a subire l'ingerenza dei governi in quelle che per secoli erano state pacificamente ritenute *res ecclesiasticae*, sottoposte alla sua giurisdizione, alla cui disciplina le autorità civili non erano più disposte a rinunciare; che affannosamente, attraverso i numerosi concordati conclusi nel periodo, specialmente durante il pontificato di Benedetto XIV, tentò di porre un argine alla restrizione dei propri diritti e di mantenere una presenza di rilievo, quantomeno di forma, negli ordinamenti dei diversi Stati regionali italiani, sebbene i medesimi si rivelassero il più delle volte strumenti sprovvisti di effettivo valore giuridico e soggetti al mutevole arbitrio dei sovrani⁶⁵.

Quello attinente i concordati è un aspetto particolarmente interessante della tematica che ci occupa. Da un lato, infatti, la frequente conclusione di essi indurrebbe a ritenere che malgrado i dissidi tra gli Stati italiani e la Santa Sede si mantenessero comunque inalterate le relazioni basate sulla reciproca necessità di accordi⁶⁶. Dall'altro, tuttavia, a ben guardare, proprio l'affannosa ricerca da parte dell'autorità ecclesiastica di strumenti di collegamento tra i due ordinamenti, l'ecclesiale e il secolare, come quelli rappresentati dai concordati, mostra in fondo l'intrinseca debolezza della stessa, lo smarrimento (e finanche l'implicita negazione) nel suo agire pratico della consapevolezza della doverosità di quel comune fondamento in Dio delle due dimensioni, la spirituale e la temporale, delle relative società e degli ordinamenti che le

⁶⁵ Per l'intransigenza romana nel corso del Settecento, cfr. GIUSEPPE PIGNATELLI, *Aspetti della propaganda cattolica a Roma da Pio VI a Leone XII*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1974. Sulla figura di Benedetto XIV e sulla politica concordataria da lui promossa, cfr. MARIO ROSA, *Tra Muratori, il giansenismo e i «lumi»: profilo di Benedetto XIV*, in Id., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, cit., pp. 49-85.

⁶⁶ Ed invero, come correttamente rilevato, la politica concordataria attuata in quegli anni dalla corte pontificia contribuì per certo «a determinare, o almeno a favorire lo sviluppo di un clima di minor tensione tra cleri locali e governi, e a promuovere una proficua, anche se temporanea, collaborazione tra funzionari civili, uomini di lettere e vescovi, verso un comune obiettivo di pubblica felicità»: CLAUDIO DONATI, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, cit., pp. 744-745. Al riguardo, cfr. anche ANTON MARIA BETTANINI, *I concordati dell'età dell'Assolutismo*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, II, Milano, Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro Cuore, 1939, pp. 215-251.

organizzavano, il quale nel corso dell'intera età intermedia aveva costituito una realtà personale informatrice della vita dei popoli (e che nel secolo dei Lumi sembrò ormai definitivamente smarrito)⁶⁷.

I concordati, voluti per arginare le intromissioni delle autorità civili nella vita della Chiesa e per scongiurare i pericoli derivanti dalla emanazione di legislazioni gravemente perturbatrici delle libertà ecclesiastiche, con la loro voluta opera di delimitazione degli ambiti di competenza di ciascuno dei due tradizionali poteri divennero paradossalmente lo strumento giuridico mediante il quale risultò consacrata, anche per parte ecclesiale, la separazione fra dimensione spirituale e dimensione temporale, fra società civile e società religiosa, fra ordinamento statale e ordinamento canonico.

Appare, perciò, sostanzialmente irrilevante voler considerare gli stessi come atti unilaterali dello Stato ovvero privilegi concessi dalla Santa Sede: nel nuovo contesto politico e culturale del secolo dei Lumi, in cui la rivendicazione di sovranità nel proprio ordine da parte degli ordinamenti secolari non fu «solo difesa di proprie prerogative e competenze, ma espressione di una visione totalizzante, in base alla quale fuori di tale ordine nulla esiste[va] se non è[ra] dallo stesso riconosciuto e reso rilevante»⁶⁸, il ricorso allo strumento concordatario comportò l'accettazione di un modo nuovo di intendere i rapporti fra le due entità, in cui il collegamento, non più inteso quale necessario ma solo come eventuale, venne sostanzialmente a dipendere dalla volontà dello Stato; fuori di essa potendosi finanche giungere (ciò che sarebbe avvenuto in effetti di lì a poco, in epoca rivoluzionaria) a negare la rilevanza stessa dell'ordine spirituale all'interno della società civile⁶⁹.

Accantonando riflessioni che ci allontanano dal fulcro della nostra indagine, è interessante notare, in conclusione, come la politica anticuriale attuata dal potere politico sul versante del riformismo ecclesiastico, pur sottraendo alle istituzioni della Chiesa ricchezze economiche e spazi di azione all'interno

⁶⁷ In proposito, con ampie considerazioni, cfr. GAETANO LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. I dell'accordo di Villa Madama, in Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose. Studi e testi*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 293-294 (ora, con lievi modificazioni ed il titolo *La promozione dell'uomo nei rapporti fra ordine temporale e ordine spirituale*, nel volume dello stesso a. *Il mistero del diritto. II. Persona e diritto nella Chiesa*, cit., pp. 185-245).

⁶⁸ GAETANO LO CASTRO, *op. ult. cit.*, p. 300.

⁶⁹ La fase concordataria, che in varia misura aveva regolato o tentato di regolare i rapporti tra il potere politico e l'organizzazione ecclesiastica, ebbe termine subito dopo la metà del secolo (l'ultimo concordato, quello con l'Austria, è stipulato nel 1757). I testi dei concordati settecenteschi si possono leggere in ANGELO MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, I, cit., pp. 310-530.

della società civile, non riuscì, comunque, a cancellare il peso dalle stesse esercitato sul territorio; non riuscì, soprattutto, ad intaccarne in maniera significativa il consenso presso le masse popolari, specie quelle rurali, le quali rimasero sostanzialmente estranee al clima culturale nel quale maturarono le riforme ecclesiastiche dei governi assolutistici e fedeli alle forme del cattolicesimo tridentino (e che, del resto, ben poco giovamento trassero dalle misure messe in atto per limitare la manomorta ecclesiastica, dato che i beni sottratti alla Chiesa andarono nella gran parte a beneficio della nobiltà e della borghesia).

Siffatta politica, anzi, ottenne paradossalmente come involontario risultato quello del compattamento di vasti settori dell'opinione pubblica e, soprattutto, della grande maggioranza dell'episcopato intorno alla Sede romana. Malgrado gli interventi statuali, le Chiese locali e il clero italiano rimasero tendenzialmente fedeli, salvo isolate eccezioni, alla Santa Sede. Neanche la partecipazione diretta degli Stati alla scelta dei vescovi, mediante l'esercizio del *jus nominandi*, o la richiesta del giuramento di fedeltà o di omaggio ai sovrani da parte di questi ultimi, o ancora la necessità del regio assenso, o dell'approvazione governativa per il conferimento di qualunque ufficio e beneficio ecclesiastico (*jus exclusivae*), ottennero i risultati auspicati dalle autorità civili. Di fronte alla crescente invadenza delle autorità civili, invero, gli episcopati locali cominciarono «ad auspicare l'avvento di un papato forte, capace di sostenerli con fermezza nella loro resistenza alle rivendicazioni di autonomia dello Stato e alla riduzione dei privilegi ecclesiastici»⁷⁰.

La Chiesa settecentesca, oppressa dalle autorità secolari, ridimensionata nei suoi poteri e nelle sue strutture, restò dunque tendenzialmente unita intorno al suo capo; e questa fu una caratteristica che l'avrebbe contraddistinta anche in epoca successiva, per tutto il periodo risorgimentale e per quello post-unitario (se si eccettua, forse, quello solo della dominazione francese, in cui sotto i colpi del dispotismo napoleonico anche la coesione dell'organizzazione ecclesiastica fu messa a dura prova), rappresentando la sua vera forza a fronte dell'avanzata degli Stati moderni.

⁷⁰ DANIELE MENOZZI, *Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della cristianità medievale (1758-1848)*, cit., p. 771.